



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Domenico Nese



IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li

30 DIC. 2013

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

30 DIC. 2013

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li

30 DIC. 2013

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO
(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 110 del 20/12/2013

OGGETTO: Approvazione Regolamento Polizia Mortuaria.

L'anno duemilatredecim il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 19,30 nella sala dell'ex Pretura del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
VOZA Italo	Si		LONGO Francesco	Si	
NESE Domenico	Si		MONTEFUSCO Marilena	Si	
CIUCCIO Roberto	Si		CETTA Pasquale		Si
MAZZA Pasquale	Si		SICA Francesco	Si	
PAOLILLO Maurizio	Si		VOZA Roberto	Si	
SABATELLA Luca	Si		TOMMASINI Arenella Giuseppe	Si	
PAGANO Carmelo		Si	DE CARO Gennaro	Si	
MARANDINO Leopoldo		Si	TARALLO Franco	Si	
FARRO Luciano	Si				

Sono presenti gli assessori: RAGNI, BARRETTA,
PALUMBO, VOZA

Consiglieri

Presenti n. 14
Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Domenico Nese, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica.

Su proposta del Coordinatore dell'Area II – Demografici e Istat cui ha fatto seguito la delibera n. 423 del 28/10/2013 della Giunta Comunale

Rietrano i Consiglieri Pagano e Cetta
Relaziona l'argomento il Consigliere Longo che ringrazia il Responsabile dell'Area II per il contributo fornito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che con nota dell'11 ottobre 2013, il consigliere comunale con delega alla semplificazione e aggiornamenti dei regolamenti comunali ha invitato i responsabili di PEG a trasmettere proposte di aggiornamento dei regolamenti vigenti;
- Che, con nota n.36999 del 11/10/2013, il Vice Sindaco, richiamando la propria nota protocollo n. 33352 del 13/09/2013, invitava il Responsabile dell'AREA II – Demografici – Istat – Aire – Elettorale - Toponomastica, dott. Antonio Rinaldi, ad adeguare il regolamento di polizia mortuaria approvato con delibera di G.M. n. 37 del 30/04/2013 per intervenuta modifica della Legge Regionale n.12/2001 ad opera della Legge Regionale n.7 del 25/07/2013;
- Che, con nota prot. n. 38803 del 24/10/2013, il Responsabile dell'AREA II – Demografici – Istat – A.I.R.E – Elettorale - Toponomastica dott. Antonio Rinaldi, ha trasmesso la bozza di regolamento opportunamente modificata ed integrata con la normativa regionale sopra citata;
- Che, con la nota suddetta, il Responsabile dell'AREA II, dott. Antonio Rinaldi ha evidenziato come, ai sensi dell'art.9, comma 3 della Legge Regionale n.12/2001, i progetti dei regolamenti di polizia mortuaria devono essere sottoposti all'esame preventivo della Consulta Regionale istituita con la predetta L.R. n.12/2001 che esprimerà il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione del regolamento;
- **Che**, con delibera di Giunta Comunale n. 423 del 28/10/2013, la Giunta Comunale approvava di proporre al Consiglio Comunale per l'esame e approvazione il progetto di regolamento di polizia mortuaria così come elaborata dal Responsabile dell'AREA II, dott. Antonio Rinaldi nonché di trasmettere il progetto di regolamento di polizia mortuaria alla Consulta Regionale per l'esame preventivo di cui all'art.9, comma 3, della L.R. n.12/2001.

Ritenuto che il responsabile dell'AREA II, dott. Antonio Rinaldi ha regolarmente trasmesso il progetto di regolamento di polizia mortuaria alla Consulta Regionale per l'esame preventivo di cui all'art.9, comma 3, della L.R. n.12/2001 e che lo stesso, così come risulta agli atti, è stato depositato in data 06/11/2013 presso la Regione Campania – Settore Assistenza Sanitaria – Centro Direzionale Isola C3 – Napoli;

Considerato che è trascorso il termine di trenta giorni previsto dall'art.9, comma 3, della L.R. n.12/2001 entro cui la Consulta Regionale doveva esprimere il parere;

Richiamando le premesse in narrativa, **visto:**

- Il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
- La circolare esplicativa Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993;
- La legge n.26 del 28 febbraio 2001;
- La legge n.328 dell'8 novembre 2000;
- La legge Costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

- Il D. L.gs. 18 agosto 2000, n.267;
- La legge finanziaria per il 2002;
- La legge n.130 del 30 marzo 2001;
- La legge Regionale n.20 del 9 ottobre 2006;
- Il D. L.gs.9 aprile 2008, n.81;
- Il D.P.R. 15 luglio 2003, n.254
- Il D. L.gs. 3 aprile 2006, n.152;
- La legge Regionale n.12 del 24 novembre 2001, aggiornata con la L.R. n.7/201;
- Il D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 801;
- La legge Regionale n.7 del 25 luglio 2013;

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Visto il parere dei Revisori dei Conti;

Visto il verbale della competente commissione consiliare;

Il Consiglio dopo un'ampia discussione in ordine ad esenzione di tariffe si riserva di riesaminare ed esito verifiche istruttorie degli uffici preposti in ordine alla fattibilità.

Proceduto dalla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n.16, astenuti n.///; votanti n. 16; favorevoli n. 16, contrari n. ///;

DELIBERA

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e s'intende qui integralmente riportata;
- Di approvare come approva la proposta di regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato proclamato dal presidente: consiglieri presenti n. 16, astenuti n. ///, votanti n. 16, voti favorevoli n. 16, voti contrari n. ///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA
TORTUARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

FABONEVOLE

IL RESPONSABILE

Data _____

[Signature]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

[Signature]

IL RESPONSABILE

Data _____

[Signature]

COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Parere in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria"

Il Collegio

-) Visti gli atti predisposti dagli Uffici competenti in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto, previsto per il 20/12/2013;

-) Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

-) visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area II- Demografici e Istat;

-) visto il verbale della competente Commissione Consiliare;

esaminato

il predetto atto così come proposto, esprimono il parere favorevole in ordine all'approvazione del medesimo.

Il presente viene trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, ed al Responsabile del Servizio Finanziario.


Capaccio, 20 dicembre 2013

IL Collegio dei revisori

Dr Aniello D'Uva

Rag. Domenico Ferraro

Prof. Alberto Carpino





COMUNE DI CAPACCIO
REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO :

- D.P.R. 10 settembre 1990, n.285
- Circolare esplicativa Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993
- Legge n.26 del 28 febbraio 2001
- Legge n.328 dell'8 novembre 2000
- Legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001
- D. L.gs. 18 agosto 2000, n.267
- Legge finanziaria per il 2002
- Legge n.130 del 30 marzo 2001
- Legge Regionale n.20 del 9 ottobre 2006
- D. L.gs.9 aprile 2008, n.81
- D.P.R. 15 luglio 2003, n.254
- D. L.gs. 3 aprile 2006, n.152
- Legge Regionale n.12 del 24 novembre 2001, aggiornata con la L.R. n.7/2013
- D.PR 14 gennaio 1997, n. 801
- Legge Regionale n.7 del 25 luglio 2013;

INDICE

CAPO I PREMESSE

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2: Competenze
- Articolo 3: Responsabilità

CAPO II CIMITERO

- Articolo 4: Orario di apertura al pubblico
- Articolo 5: Disciplina dell'ingresso e divieti
- Articolo 6: Riti religiosi
- Articolo 7: Ammissione nel cimitero -
- Articolo 8: Costruzione e ampliamento del Cimitero
- Articolo 9: Soppressione del Cimitero
- Articolo 10: Planimetrie presso l' A.S.L. e presso il Responsabile del Cimitero
- Articolo 11: Custodia
- Articolo 12: Atti a disposizione del pubblico
- Articolo 13: Responsabile del Cimitero - Personale del cimitero compiti
- Articolo 14: Operai addetti alle operazioni cimiteriali

CAPO III STRUTTURE DEL CIMITERO

- Articolo 15: Deposito di osservazione e obitorio
- Articolo 16: Camera Mortuaria
- Articolo 16 bis: Sala di Commiato
- Articolo 17: Ossario Comune
- Articolo 18: Servizi gratuiti
- Articolo 19: Servizi a pagamento

CAPO IV REPARTI DEL CIMITERO

- Articolo 20: Divisione del Cimitero in aree e riquadri - Reparto bambini inferiori agli anni 10

CAPO V

TIPI DI SEPOLTURE

- Articolo 21: Campi di inumazione e sepolture
Articolo 22: Numerazione delle fosse in campo comune
Articolo 23: Sepolture per tumulazione
Articolo 24: Loculi assegnati in concessione dal Comune
Articolo 25: Deposito provvisorio di salme o di resti mortali
Articolo 26: Sepolture Private
Articolo 27: Manutenzione ordinaria e straordinaria

CAPO VI

EPIGRAFI

- Articolo 28: Epigrafi
Articolo 29: Cippo, croce e altri segni funerari su sepolture per inumazione

CAPO VII

GESTIONE E SERVIZI

- Articolo 30: Servizi
Articolo 31: Esumazione ordinaria
Articolo 32: Esumazione nati morti
Articolo 33: Avvisi di scadenza ordinaria
Articolo 34: Esumazione straordinaria
Articolo 35: Estumulazioni
Articolo 36: Modalità per esumazione ed estumulazione
Articolo 37: Operazioni vietate Denuncia
Articolo 38: Raccolta delle ossa – Incenerimento materiali
Articolo 39: Salme aventi oggetti da recuperare
Articolo 40: Disponibilità dei materiali
Articolo 41: Autopsie

CAPO VIII

CREMAZIONE

- Articolo 42: Classificazione
Articolo 43: Cremazione stranieri
Articolo 44: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
Articolo 45: Urna cineraria
Articolo 46: Verbale di consegna - Registro

CAPO IX

CONCESSIONI

- Articolo 47: Durata - Decadenza
Articolo 48: Rinuncia di sepoltura - Rimborsi
Articolo 49: Modalità di concessione delle aree per la realizzazione di sepolture private
Articolo 50: Durata della concessione delle aree - Rinnovo
Articolo 51: Decadenza
Articolo 52: Doveri in ordine alla manutenzione
Articolo 53: Nulla osta alla tumulazione - Aveni diritto
Articolo 54: Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività
Articolo 55: Divieto di cessione dei diritti d'uso
Articolo 56: Divisione e rinuncia

CAPO X

IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI PRIVATI

- Articolo 57: Permesso di esecuzione di opere a privati imprenditori
Articolo 58: Limiti di attività - Personale delle imprese
Articolo 59: Permesso di manutenzione ordinaria
Articolo 60: Responsabilità dei concessionari e dell'Impresa
Articolo 61: Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 62: Circolazione dei veicoli delle Imprese

CAPO XI

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DELLE SALME

- Articolo 66: Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi
Articolo 67: Provvidenze nel periodo di osservazione
Articolo 68: Sigillatura del feretro
Articolo 69: Autopsie, imbalsamazioni, trattamenti conservativi

CAPO XII

FERETRI

- Articolo 70: Feretro individuale - deposizione
Articolo 71: Feretro per inumazione, feretro per tumulazione e relativo trasporto

CAPO XIII

TRASPORTO FUNEBRE

- Articolo 72: Definizione di trasporto funebre
Articolo 73: Trasporti di salma fuori Comune
Articolo 74: Trasporti di salma da altro Comune
Articolo 75: Trasporti di salma per la cremazione. Trasporto ceneri
Articolo 76: Trasporti di salma da e per l'estero
Articolo 77: Trasporti di salma nel territorio comunale
Articolo 78: Trasporto di resti mortali
Articolo 79: Trasporto di parti del corpo
Articolo 80: Trasporto di nati morti e prodotti abortivi
Articolo 80 bis: Trattamento antiputrefattivo
Articolo 81: Gratuità del trasporto
Articolo 82: Esercizio del trasporto funebre
Articolo 83: Disciplina delle attività di trasporto funebre
Articolo 84: Auto funebre
Articolo 85: Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre
Articolo 86: Elenco delle imprese autorizzate in via permanente
Articolo 87: Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione
Articolo 87 bis: Codice delle attività e delle imprese funebri
Articolo 88: Controlli comunali sui trasporti funebri
Articolo 88 bis: Tariffe trasporto funebre
Articolo 89: Controlli igienico sanitari
Articolo 90: Sospensione dell'esercizio del trasporto
Articolo 91: Trasporto di salma da parte di impresa non iscritta nell'elenco

CAPO XIV

**TIPI DI FUNERALI STANDARDIZZATI
PER LE IMPRESE TRASPORTI ED
ONORANZE**

- Articolo 92: Classificazione dei funerali
Articolo 92 bis: Controlli e sanzioni (Violazione Normativa Regionale e Statale)
Articolo 93: Sanzioni (Violazioni al regolamento)
Articolo 93 bis: Destinazione della riscossione delle sanzioni
Articolo 94: Abrogazioni

ALLEGATI:	Tariffe
Allegato A	Tariffe dei servizi cimiteriali
Allegato B	Tariffe delle Concessioni
Allegato C	Tariffe del trasporto funebre
Allegato D	Fac simile di: <ol style="list-style-type: none">1. Registro delle manutenzioni2. Registro dei loculi3. Registro delle fosse per inumazione4. Registro degli ossari5. Blocchetto pagamento servizi cimiteriali manutenzioni6. Blocchetto pagamento servizi cimiteriali trasporto funebre;

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Premesso che:

- Ai sensi dell'Art. 9 della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 (“ *Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie* ”) aggiornata con la **Legge Regionale n. 7 del 25 Luglio 2013** “ *modifiche alla Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 (disciplina ed Armonizzazione delle attività funerarie)*”, i Comuni sono obbligati ad approvare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. n.7/2013, apposito regolamento comunale di polizia mortuaria, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 285/1990. In caso d'inadempienza delle amministrazioni comunali il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, esercita i poteri sostitutivi nominando un Commissario *ad acta*.”
- I Comuni disciplinano nei propri regolamenti l'attività dei servizi funebri e cimiteriali e assicurano che le attività siano svolte da imprese che dispongono, in via continuativa e funzionale, di locali, mezzi e personale qualificato.
- I Comuni, annualmente, verificano la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera) anche per il direttore tecnico previsto dall'articolo 1 bis, comma 1, lettera d) dell'allegato A e verificano, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

- I progetti dei regolamenti comunali di polizia mortuaria devono essere sottoposti all'esame preventivo della Consulta Regionale di cui al Cap. II della Legge Regionale n.12/2001, che esprimerà il parere entro trenta giorni dalla trasmissione.

Tanto premesso, fermo restando la scrupolosa osservanza della normativa Regionale e Statale, il presente regolamento è adottato in osservanza alle disposizioni di cui *al citato art.9 della Legge Regionale n.12 del 24 novembre 2001* aggiornata con le modifiche apportate dalla *Legge Regionale n.7 del 25 luglio 2013* nonché, in osservanza al T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 e al DPR 10/9/1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

Il presente Regolamento regola la materia cimiteriale e quella relativa al trasporto funebre; pertanto, si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento e negli altri atti ad esso connessi, fatti salvi gli atti esplicitamente richiamati nel presente Regolamento e relativi allegati.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, *intervenuta dopo l'esame preventivo da parte della Consulta Regionale di cui all'art.3, comma 3, della L.R. n.12/2001.*

Il Sindaco ha poteri di adozione di ordinanze contingibili e urgenti, allo scopo di assicurare la gestione e l'esecuzione dei servizi nel rispetto della normativa generale e di quella del presente Regolamento. Nomina il Responsabile competente del servizio cimiteriale, attingendo anche a una figura di quelle previste dalla Legge n.65/1986.

Il Responsabile competente del cimitero, nominato dal Sindaco, sovrintende all'organizzazione e alla gestione dei servizi e ne controlla l'esecuzione.

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e massima Autorità Sanitaria Locale, per mezzo dei competenti uffici amministrativi e tecnici del Comune e per mezzo degli appositi servizi sanitari dell'Azienda sanitaria Locale nonché della Polizia Municipale.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri, sono determinate dal presente regolamento e sono così ripartite:

- a. l'Ufficio Tecnico provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia mortuaria cimiteriale relativi alla manutenzione ed ampliamento delle concessioni;
- b. l'Ufficio Ragioneria provvede agli adempimenti di natura contabile;
- c. l'Ufficio di Stato Civile provvede - sempreché siano stati ottemperati gli adempimenti di natura contabile - a concedere il permesso alla sepoltura o altri specifici permessi.

Articolo 3

Responsabilità

Il Sindaco, attraverso i competenti uffici, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e danni alle cose, non assume, in nessun caso, responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego dei mezzi e strumenti posti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme.

CAPO II

CIMITERO

Articolo 4

Giorni di sepoltura ed orari di apertura al pubblico

Il servizio di sepoltura è garantito in tutti i giorni della settimana, escluso i festivi. L'orario di apertura del Cimitero al pubblico è fissato dal Comune con apposita ordinanza.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario. Il segnale di chiusura è dato, a mezzo di campana o adeguato segnale acustico, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 5

Disciplina dell'ingresso e divieti

Nel Cimitero l'ingresso è consentito solo a piedi; i minori degli anni 10 hanno diritto di avere un accompagnatore che, in mancanza di accompagnatore proprio, viene loro dato dal Responsabile del Cimitero.

È vietato l'ingresso:

- a. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la sacralità del luogo;
- b. a chiunque quando, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, il Sindaco ravvisi l'opportunità del divieto generale;
- c. a coloro che intendono effettuare all'interno attività di questua;
- d. a coloro che intendono entrare con cani o altri animali ad eccezione per i cani guida dei visitatori ciechi.

Per motivi di salute o per difficoltà di deambulazione, il Responsabile del Cimitero può consentire l'ingresso con carrozzine, meccaniche o elettriche.

Nel Cimitero è vietato ogni comportamento o atto incompatibile con la sacralità del luogo, come ad esempio fumare, fare chiasso, bestemmiare, cantare, parlare ad alta voce o produrre suoni o rumori.

È altresì vietato:

- a. introdurre biciclette, motocicli ed altro, anche se condotti a mano;
- b. introdurre simboli o oggetti irriverenti;
- c. rimuovere oggetti e fiori altrui, piante, vasi, ornamentazioni, lapidi, scale;
- d. gettare fiori appassiti o rifiuti di vario genere fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e. introdurre o portare fuori dell'area materiali od oggetti senza la preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal Responsabile del Cimitero;
- f. danneggiare il patrimonio esistente, aiuole, alberi;
- g. scrivere sulle lapidi; scrivere sui muri;
- h. disturbare i visitatori, svolgere azioni di volantinaggio, distribuire indirizzi, richiedere offerte;
- i. fotografare, filmare senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Cimitero;
- j. effettuare iscrizioni su lapidi ed altro
- k. assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazioni di salme di estranei;
- l. effettuare qualsiasi attività commerciale.
1. I divieti su detti riguardano il Cimitero e le zone adiacenti fino alla distanza di 100mt.

Articolo 6

Riti religiosi

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione dei defunti con riti della Chiesa cattolica e con riti della confessione religiosa di appartenenza del defunto.

Articolo 7

Ammissione nel cimitero

Nel cimitero vengono accolti senza distinzione di origine, cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, quando non venga richiesta altra destinazione;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi, in vita, la residenza nello stesso;
- c) i cadaveri di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura esistente nel Cimitero stesso;

- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, qualora ai genitori siano applicabili le condizioni di cui ai precedenti punti;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- f) i cadaveri di persone che abbiano dovuto trasferire le loro residenze in altro Comune, in seguito a ricoveri in presidi sanitari.

Sono parimenti ricevute le salme o i resti mortali delle persone concessionarie di sepolture private, individuali o di famiglia o di associazioni.

Nel caso di feretri contenenti salme o resti mortali provenienti da altri Comuni o da cimiteri di altri Comuni, il Responsabile del Cimitero, all'atto del ricevimento, dovrà compilare apposito verbale. Anche i su esposti seppellimenti dovranno essere registrati dal Responsabile del Cimitero.

Articolo 8

Costruzione e ampliamento del Cimitero

Ove il cimitero esistente non sia capace di contenere le previsioni decennali, il Comune può programmare l'estensione dell'area cimiteriale o la creazione di un nuovo cimitero.

Eventuali ampliamenti del Cimitero esistente dovranno rispettare la distanza minima dal centro abitato di m. 100.

Articolo 9

Soppressione del Cimitero

Il Cimitero può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.

Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L. e il Responsabile competente del Cimitero.

Le concessioni di sepolture private, nel Cimitero soppresso, si estinguono.

Il Cimitero soppresso, decorsi quindici anni dall'ultima inumazione e venticinque dall'ultima tumulazione, può essere dissodato per la profondità di 2 mt., raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

Articolo 10

Planimetrie presso la A.S.L. e presso il Responsabile del Cimitero

L'A.S.L. e il Responsabile del Cimitero devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del Cimitero del Comune, comprensiva delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni cinque anni, nonché ogni qual volta siano creati, soppressi, modificati o ampliati i Cimiteri.

Articolo 11

Custodia

A ogni ingresso del Cimitero, e in particolare nelle ore di visita, sono addetti uno o più custodi per la vigilanza dei visitatori, per la vigilanza del personale autorizzato ad eseguire lavori, per il controllo dei veicoli e dei materiali e delle relative autorizzazioni. A tale compito possono essere adibiti anche operatori di polizia locale.

Articolo 12

Atti a disposizione del pubblico

Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto a disposizione di chiunque ne abbia interesse:

- a) planimetria del cimitero;
- b) regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- c) elenco dei concessionari dei trasporti funebri;
- d) orario di apertura al pubblico;
- e) copia dei provvedimenti con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- f) tutti gli atti e documenti la cui conoscenza per i cittadini è ritenuta utile;
- g) registro dei reclami e delle osservazioni;
- h) l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

Al fine di dare un'opportuna e più ampia conoscenza al pubblico degli atti posti in essere dal Comune, in ogni Cimitero è istituito l'Albo Cimiteriale, nel quale vanno tenuti affissi gli atti di cui ai punti precedenti.

Presso il cimitero sono altresì tenuti, a cura del Responsabile del Cimitero, i registri delle salme (contenenti le generalità, l'ubicazione ed i movimenti di ogni salma), nonché gli atti di cui all'articolo 41 del Regolamento di Polizia Mortuaria - D.P.R. n.285/90.

Articolo 13

Responsabile del Cimitero - Personale del cimitero. Compiti

Al cimitero e ai servizi funebri è preposto un Responsabile del Cimitero, il quale nell'esercizio delle sue funzioni è parificato al pubblico ufficiale.

Il Responsabile attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel Reg. P. M. e nel presente Regolamento; egli ha l'obbligo di far rispettare le norme regolamentari e di provvedere di conseguenza, nel caso di mancato rispetto.

Il Responsabile sovrintende agli adempimenti di cui al presente Regolamento; tiene i registri relativi alle salme in entrata ed in uscita e a tutti i movimenti di queste internamente al cimitero, attua la vigilanza sul personale, sulle operazioni di

trasporto funebre e di seppellimento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sulle cremazioni, sull'impiego delle aree, sulle sepolture private e loro manutenzione, sulle costruzioni di opere e servizi, sulla circolazione all'interno del cimitero, e sulla polizia interna al cimitero. Il Responsabile del cimitero non risponde per atti commessi da persone estranee all'esecuzione dei servizi o per l'uso irregolare di mezzi e strumenti che sono a disposizione del pubblico.

Articolo 14

Operai addetti alle operazioni cimiteriali

Gli operai addetti alle operazioni cimiteriali assolvono a tutti i servizi materiali all'interno del Cimitero, come ad esempio salme nei rispettivi loculi per la tumulazione, le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, i trasferimenti interni di salme, il trasporto della salma dalla vettura funebre al deposito o sala mortuaria o al luogo di sepoltura o tumulazione, la raccolta del materiale derivante dalle esumazioni o tumulazioni ordinarie o straordinarie e il suo deposito presso un'area apposita all'interno del cimitero, la pulizia dei resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni ordinarie e la loro raccolta e sistemazione nei contenitori e nei loculi o tombe o ossario comune, la raccolta immediata e il seppellimento senza indugio delle ossa che possano casualmente apparire in superficie, l'assistenza agli incaricati delle autopsie che vengano eseguite nel Cimitero, le disinfezioni, la custodia degli attrezzi posti a servizio del Cimitero. Provvedono inoltre alle operazioni di spazzamento e raccolta dei rifiuti, internamente al cimitero, nonché alle operazioni di giardinaggio.

Gli operai assolvono i sopra citati servizi mantenendo un comportamento dignitoso e di rispetto sia verso i defunti che verso i familiari.

Dopo qualsiasi servizio effettuato devono ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovere l'eventuale terreno o il materiale latero-cementizio di risulta, rimuovere e riporre le lapidi sulle tombe o nelle cappelle.

Gli operai indossano durante il servizio appropriata divisa.

CAPO III

STRUTTURE DEL CIMITERO

ARTICOLO 15

Deposito di osservazione e obitorio.

Il Sindaco, con proprio decreto, sentito il parere del competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale, individua il deposito di osservazione e l'obitorio per ricevere e tenere in osservazione le salme di:

- a. persone morte in seguito a qualsiasi accidente su aree o luoghi pubblici;

- b. ignoti di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- c. persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle in osservazione per il prescritto periodo.

Con le modalità di cui al precedente comma vengono altresì individuati i depositi di osservazione e gli obitori dotati di celle frigorifere, con un minimo di 2, . Negli obitori e depositi di osservazione, i quali dovranno essere forniti di adeguata strumentazione al fine di garantire la dovuta sorveglianza, è vietata la permanenza di persone estranee al servizio. E' consentita solo al fine di permetterne l'eventuale riconoscimento.

Articolo 16

Camera Mortuaria

Il Cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate o estumate per esigenze varie, purché il feretro sia in buone condizioni.

Articolo 16 bis

Realizzazione della sala pubblica del commiato

Ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. n.12/2001, modificata dalla L.R. n.7/2013,

1. *Con delibera di G.M. il comune di Capaccio individuerà nel proprio territorio almeno una sala pubblica del commiato, i cui requisiti strutturali sono definiti dalla Giunta regionale.*

2. *La sala pubblica del commiato assicura lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali, della volontà del defunto e dei suoi familiari.*

3. *(Gestione della sala pubblica del commiato - Il Comune, con convenzione, affida la gestione della sala pubblica del commiato ad associazioni e fondazioni con finalità statutarie coerenti con la materia, non aventi scopo di lucro e ne promuove la informazione e la pubblicità.*

2. *L'utilizzo della sala del commiato sarà disciplinato da apposito regolamento comunale emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente regolamento.*

3. *Ai sensi dell'art. 6, commi 2 bis e 2 ter, della L.R. n.12/2001, modificata dalla L.R. n.7/2013, le strutture obitoriali, le case funerarie e le sale del commiato sono attrezzate in conformità dei requisiti strutturali minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, previsti dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 801 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private). Le strutture per il commiato e le case funerarie possono essere collocate anche nella zona di rispetto cimiteriale.*

Articolo 17

Ossario Comune

Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto ad altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da tombe abbandonate o cimiteri soppressi.

L'ossario è costituito da un manufatto costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Articolo 18

Servizi gratuiti

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico classificati tali dal DPR n. 285190 e dalla legge n. 440/87, siccome specificati nel presente regolamento.

Rientrano nei servizi gratuiti:

- a) la visita necroscopica;
- b) il deposito di osservazione;
- e) l'obitorio;
- d) l'inumazione in campo comune,
- e) l'ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- g) il recupero delle salme il cui decesso sia avvenuto per qualunque causa, su spazi, aree o luoghi pubblici o di uso pubblico;

Rientra, altresì, nei servizi obbligatori gratuiti, la fornitura del feretro e il trasporto delle salme di persone i cui familiari non risultano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Istituzioni o Enti che se ne facciano carico.

La gratuità del servizio è decretata dal Sindaco.

ARTICOLO 19

Servizi a pagamento

Tutti i servizi non compresi nel precedente articolo, espletati dal Comune in modo diretto o con forme diverse di gestione, sono a pagamento secondo la tariffa allegata al presente regolamento.

Rientrano tra questi:

- a) l'inumazione in campi destinati a sepolture private;
- b) la tumulazione;
- c) il trasporto funebre;
- d) l'illuminazione votiva;
- e) l'esumazione;
- f) l'estumulazione;
- g) la traslazione;

- h) la cremazione;
- i) la collocazione di urne cinerarie in nicchie o in cinerario comune;

CAPO IV **REPARTI DEL CIMITERO**

Articolo 20

Divisione del Cimitero in aree e riquadri.

Il Cimitero è diviso in aree per sepolture così dette comuni, con il sistema della sola inumazione, ed in aree per sepolture così dette private, siano esse con il sistema della inumazione o con quello della tumulazione.

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione. Tali aree sono destinate a inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine e l'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli articoli 57, 58, 59, 60, 61, 62 del Reg. P. M. n.285/1990. In tali campi vengono inumate le salme di persone dai dieci anni di età in poi.

Uno o più riquadri sono destinati per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

Uno o più riquadri sono destinati per l'inumazione di nati morti, di feti e di prodotti abortivi

Le fosse destinate alle sepolture comuni devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, seguendo un ordine di continuità e fino al totale completamento di ciascuna fila e di ciascun riquadro.

CAPO V **TIPI DI SEPOLTURE**

Articolo 21

Campi di inumazioni e sepolture.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private.

Le aree per le sepolture per inumazione in campo comune sono assegnate gratuitamente dal Comune.

In tali casi, deposto il feretro nella fossa, questa sarà ricolmata con lo stesso terreno estratto e si avrà cura, ad inumazione avvenuta, di formare sulla superficie della stessa, un rialzo con pendenza su tutti i lati.

Su tali sepolture, è consentito posizionare, a cura dei familiari, una lapide

marmorea di cm. 45 h x 30 l x 3 p, recante il cognome e nome del defunto, la data di nascita e quella di morte, oltre ad una eventuale foto.

In mancanza, il Comune provvederà ad apporre un cippo con l'indicazione delle generalità di cui al precedente comma, con l'aggiunta del numero progressivo.

Non è consentita l'apposizione di altri segni distintivi od ornamenti funerari, ed a cura degli addetti al servizio, in caso di inosservanza a tale divieto, si provvederà alla rimozione delle opere abusivamente posizionate o edificate.

Le sepolture di cui ai precedenti commi hanno una durata di anni 10 (dieci) non rinnovabili.

Decorso il periodo di inumazione, se non richiesta altra destinazione da parte dei familiari del defunto e sempreché sia avvenuta la completa mineralizzazione, si provvederà ad esumare la salma.

Nel caso che la salma non si sia completamente mineralizzata, si provvederà alla chiusura del feretro e della sepoltura, prorogando il periodo di inumazione di 5 anni.

Le fosse per inumazione dovranno avere le caratteristiche previste nel presente articolo. In nessun caso, salvo che per quanto previsto dall'art. 74 del D.P.R. n. 285/90, è consentita la collocazione di più feretri, seppur contenenti resti mortali, in una stessa fossa, seppur quando la stessa sia data in concessione.

Le fosse dovranno essere scavate ad una profondità di 2 metri dal piano di campagna, avere una lunghezza di metri 2,20, una larghezza di cm. 80 e devono distare l'una dall'altra almeno 50 cm. per ogni lato. Le fosse per inumazioni di cadaveri per i bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità di 2 metri, una lunghezza di cm. 150 ed una larghezza di cm. 50; le stesse devono rispettare le stesse distanze di cui sopra.

I viali tra le fosse devono essere provvisti di sistemi idonei a convogliare le acque meteoriche e, in nessun caso, possono essere occupati dai concessionari con ornamenti, lapidi, vasi e quanto altro.

Articolo 22

Numerazione delle fosse in campo comune

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta con un numero e con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

Articolo 23

Sepolture per tumulazione

In luogo dell'inumazione, le salme possono essere tumulate in loculi o tumuli separati, costruiti direttamente dal Comune od in sepolture costituite da tombe individuali, per famiglia o collettività, edificate su aree date in concessione.

Ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.

I loculi per feretri sono dati in concessione previo pagamento della tariffa vigente al momento, per anni venti. Allo scadere di detto termine, su istanza di parte e

previo pagamento dei diritti dovuti, e per una sola volta, le concessioni possono essere prorogate per un quinquennio.

E' fatto obbligo ai familiari e al concessionario fare apporre sui loculi le generalità del defunto.

Prima di procedere alla tumulazione della salma, il responsabile dell'Ufficio Cimiteriale dovrà essere in possesso della copia del bollettino postale al trasporto funebre e di quello (o della reversale bancaria di bonifico relativo) relativo alla concessione. Se il funerale avviene in un giorno festivo (sabato o domenica) e vi è l'impossibilità di procedere al versamento del tributo dovuto, esso dovrà avvenire il giorno successivo e, comunque, prima della tumulazione in quanto essa non verrà effettuata nei giorni festivi.

Articolo 24

Loculi assegnati in concessione dal Comune

La tumulazione può avvenire in loculi assegnati dal Comune per la durata di venti anni.

Il loculo per tumulazione non può essere assegnato prima del decesso, ma solo dopo il decesso, su richiesta dei familiari o di altra persona abilitata da presentare entro ventiquattro ore dal decesso stesso; la richiesta deve indicare la persona da tumulare e la data del decesso. L'assegnazione decorre dal giorno della tumulazione e la sua durata non può essere prorogata oltre i venti anni, se non nel caso di mancata mineralizzazione della salma.

Ha diritto all'assegnazione dei loculi, secondo la disponibilità, chiunque ne abbia i requisiti purché non concessionario di altro tipo di sepoltura privata.

Articolo 25

Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Le salme o resti mortali che, dopo l'esumazione o l'estumulazione si intende tumulare in sepolcro di famiglia o di associazione non ancora ultimato o in opere del Comune non ancora disponibili, possono ottenere una proroga del termine di esumazione o estumulazione non superiore a sei mesi, purché prima dell'esumazione o dell'estumulazione sia presentata domanda da parte di familiare, con allegata documentazione che il sepolcro familiare o l'opera del Comune siano ultimabili nel pari termine di sei mesi e purché restino disponibili loculi per i decessi giornalieri in numero non inferiore a dieci.

Le salme o resti mortali che debbono essere estumulati temporaneamente per la riparazione urgente di parti strutturali dei loculi o delle opere murarie che li contengono, possono essere sistemati per la durata massima di sei mesi in opere disponibili del Comune o in loculi destinati ai decessi giornalieri, purché sia presentata domanda da parte del familiare, con allegata documentazione che la riparazione è stata autorizzata e che essa è effettuabile e sarà effettuata nel termine di sei mesi, e purché restino disponibili loculi per i decessi giornalieri in numero non inferiore a dieci.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale e della tariffa stabilita per la traslazione.

Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ed ornamentazioni stabili.

Qualora non siano disponibili loculi provvisori comunali, si può autorizzare la tumulazione provvisoria in sepolture di famiglia, previo versamento previsto per la traslazione.

Articolo 26

Sepulture Private

Le sepolture private consistono in tombe individuali, tombe a posti multipli con solo ipogeo, edicole e cappelle. Esse sono costruite su aree concesse per la durata di novantanove anni decorrenti dalla stipula dell'atto di concessione; la durata può essere prorogata, purché la domanda di proroga sia presentata entro i sei mesi antecedenti alla scadenza.

Il diritto d'uso della sepoltura privata spetta al concessionario ed ai propri familiari *iure sanguinis*, salvo diversa disposizione inclusa nel contratto di concessione.

A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano le disposizioni generali di sepoltura e le disposizioni generali di esumazione ed estumulazione.

Per la durata della concessione e per la realizzazione dell'opera si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

Articolo 27

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Per la durata della concessione, i concessionari devono curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi, delle lapidi e degli inerenti manufatti, sicché essi rispondano alle esigenze di solidità e di decoro per tutto il tempo della concessione.

Gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento per quanto concerne le autorizzazioni, le imprese, i tempi e le modalità esecutive.

CAPO VI **EPIGRAFI**

Articolo 28

Epigrafi

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi è riconosciuta ai parenti in ordine al grado di parentela, così pure la facoltà di chiedere eventuali modifiche.

L'autorizzazione per il collocamento di addobbi stabili sulle lapidi sia esse di loculi comunali o loculi in sepolture private, va richiesta al Responsabile del Cimitero.

L'epigrafe deve contenere le generalità del defunto e può contenere rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette non possono essere iscritti che il nome, il cognome, le date di nascita e di morte e rituali espressioni brevi.

Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi, il proprio e quello del marito.

Si può autorizzare:

- a. il collocamento di fotografia;
- b. il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi purché non superino le altezze stabilite e non invadano le tombe o i passaggi attigui;
- c. il collocamento di fiori per il periodo stabilito dalle apposite ordinanze sindacali.

Articolo 29

Cippo, croce ed altri segni funerari su sepolture per inumazione

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo o da una croce.

Sulla croce o cippo potrà essere applicata una targhetta con un numero e con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

A richiesta dei parenti o di chi ne ha facoltà possono essere collocati sulla fossa, a cura e spese dei richiedenti, lapidi o croci, monumenti, lastre, cassonetti o altri segni funerari, purché non contrastino con il decoro e la natura del luogo.

La richiesta deve essere presentata al Responsabile del Cimitero, il quale ne autorizza l'esecuzione, sentito il Dirigente competente del Cimitero.

Dopo l'esumazione, sia ordinaria che straordinaria, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni passano in proprietà del Comune.

CAPO VII **GESTIONE**

Articolo 30

Servizi

Le operazioni nell'ambito del Cimitero (inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento di salme o di resti o di ceneri) sono riservate al personale addetto al cimitero ed avvengono sotto la sorveglianza del Responsabile del Cimitero; quest'ultimo cura personalmente la tenuta dei registri e degli atti relativi al Cimitero, comprese le autorizzazioni. È consentita la tenuta degli atti con sistemi informatici.

Le operazioni cimiteriali vengono eseguite su richiesta scritta del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,

75, 76 e 77 del codice civile. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la richiesta va fatta dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.

Articolo 31

Esumazione ordinaria

Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:

- non prima della scadenza di dieci anni dall'inumazione, se in sepoltura comune, salvo riduzione del tempo da parte dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania, in virtù della L.gs.31 marzo 1998, N. 112 con le modalità di cui alla delibera di Giunta della Regione Campania N. 19 del 23 maggio 2003.
- Non prima della scadenza di dieci anni dall'inumazione e non dopo la durata della concessione, se in sepoltura privata a sistema di inumazione.

Le esumazioni sono effettuate secondo le disposizioni del Responsabile competente del Cimitero; esse non richiedono autorizzazione da parte dell'A.S.L.

Di regola non si procederà ad esumazioni ordinarie nel periodo 01-07 al 30-09, si potrà dare corso alle stesse in seguito ad ordinanza sindacale.

Le salme che risultano indecomposte, potranno:

- permanere nel fosso di originale inumazione;
- essere trasferite in un'altra fossa (campo indecomposte) in un contenitore di materiale biodegradabile;
- essere avviate, previa assenza degli aventi diritto, alla cremazione in un contenitore di materiale facilmente combustibile(in tale ultimo caso le operazioni saranno eseguite senza alcun onere per i familiari). Sull'esterno del contenitore dovranno essere riportati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

E' consentito aggiungere direttamente sulla salma da reinumare e nell'immediato intorno del contenitore particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- due anni nel caso si faccia ricorso ad uso di sostanze biodegradanti;

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno riutilizzate per nuove inumazioni.

Articolo 32

Esumazione nati morti

L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti, ecc può essere ridotta a cinque anni dalla data del seppellimento esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 82 del D.P.R. 285/90 e dal precedente articolo 30 del presente Regolamento.

Articolo 33

Avvisi di scadenza ordinaria

E' compito del responsabile dei Servizi Cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono sul territorio comunale.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il responsabile del servizio curerà la stesura di un tabulato contenente l'indicazione delle salme per le quali sarà attivata la procedura di esumazione ordinaria nell'anno incipiente.

L'inizio delle operazioni, così come i nominativi delle salme oggetto di esumazione, è fissato con comunicazione da affiggersi all'albo cimiteriale ed all'albo pretorio del Comune entro il termine fisso e perentorio del 02 Novembre giorno della commemorazione dei Defunti di ciascun anno di riferimento.

Le esumazioni ordinarie sono eseguite da personale del Cimitero.

Nel caso che i familiari del defunto richiedano il collocamento dei resti mortali in apposita nicchia-ossario, si procederà al rilascio della relativa concessione e le operazioni di raccolta e traslazione saranno soggette al pagamento dei diritti indicati nella tariffa al momento in vigore.

Nel caso in cui i familiari interessati non siano reperibili o non si siano presentati entro 15 giorni dalla scadenza si procederà d'ufficio alla esumazione ed i resti, se non reclamati, saranno racchiusi, a carico del Comune, in apposito cassetto di zinco e depositati nell'ossario comune.

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dietro pagamento di una tariffa come da allegato al regolamento e le ossa raccolte in tali circostanze saranno depositate nell'ossario comune.

Nel caso che i familiari del defunto richiedano il collocamento dei resti mortali in apposita nicchia -ossario, si procederà a rilascio di concessione e le operazioni di raccolta e traslazione saranno soggette al pagamento dei diritti indicati nel presente Regolamento.

Articolo 34

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza nei seguenti casi:

- per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- a richiesta dei familiari, per trasferimento in altra sepoltura nell'ambito dello stesso o altro Cimitero o per cremazione.

In tale ultima ipotesi le operazioni vengono autorizzate con provvedimento sindacale, previa acquisizione del parere del responsabile dell'apposito servizio dell'A.S.L.

Prima di procedere all'operazione di esumazione straordinaria, occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco, delle malattie infettivo-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettivo diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il responsabile del servizio dell'A.S.L. dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

In tutti i casi di esumazione straordinaria per ordine dell'Autorità Giudiziaria, le stesse sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene dell'A.S.L. o da personale all'uopo delegato.

Articolo 35

Estumulazioni

Le salme in sepoltura privata per tumulazione o in loculi del Comune si possono estumulare in via ordinaria dopo venti anni dalla data di tumulazione. La disciplina è dettata dall'articolo 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

L'estumulazione o estumulazione straordinaria (prima dei 20 anni) per trasporto in altra sede può essere autorizzata unicamente dal Sindaco, su richiesta degli aventi diritto, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il responsabile sanitario dell'A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il responsabile sanitario dell'A.S.L. disporrà per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale ad esempio il rivestimento metallico. Le estumulazioni straordinarie si eseguono alla presenza del Responsabile A.S.L. e del Responsabile del Cimitero. Le estumulazioni straordinarie sono disciplinate dall'articolo 88 del d.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Salvo che siano disposte dall'Autorità Giudiziaria o dall'Autorità Amministrativa, non sono permesse estumulazioni quando la loro effettuazione richieda la rimozione di altre salme.

I feretri sono estumulati dal Comune a mezzo degli operatori cimiteriali previo pagamento degli oneri come da allegato al regolamento, e i resti mortali saranno raccolti in cassette di zinco da collocare nell'ossario comune.

Qualora i familiari del defunto richiedano la collocazione dei resti in apposita nicchia, la stessa sarà data in concessione, previo pagamento di oneri e spese per le operazioni eseguite.

Nel caso che il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, lo stesso è avviato per l'inumazione in campo comune per un periodo di anni due, utilizzando feretri di cellulosa e trattamento enzimatico per favorire i processi di mineralizzazione o la procedura della cremazione. In tal ultimo caso le operazioni saranno eseguite senza alcun onere per i familiari.

Ai sensi dell'art. 86 del DPR N. 285/90 e ai sensi del punto 3 della circolare del Ministero della Sanità, N. 10; è altresì consentita la tumulazione della stessa o in altra sepoltura.

E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorenti la scheletrizzazione.

Il cadavere verrà ritumulato dopo aver praticato nella cassa metallica un' opportuna apertura al fine di consentire la completa scheletrizzazione.

Esso rimarrà inumato per almeno cinque anni, o per almeno due anni nel caso in cui si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.

Il responsabile del cimitero provvederà ad annotare sul registro i dati identificativi dei defunti estumulati e poi inumati, nonché l'ubicazione degli stessi nel cimitero.

Articolo 36

Modalità per esumazioni ed estumulazioni.

Nel disporre un'esumazione od un'estumulazione si deve tenere calcolo del periodo di sepoltura del feretro onde poter preliminarmente valutare le probabilità di raccogliere solamente le ossa oppure rinvenire il cadavere non scheletrizzato, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione, allo scopo di poter adottare le dovute precauzioni.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 %; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa d'imballo preventivamente preparata. Quando la cassa non sia stata messa in imballaggio, il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto con un telone cerato.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali precauzioni. Il loculo o la fossa vuota e aperto dovrà essere disinfettato con l'acqua di calce e con soluzioni di creolina, e così tutto il terreno circostante con il quale il feretro e la terra che lo circondava possano avere avuto contatto. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto, alle mani porteranno guanti di gomma a perdere. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Articolo 37

Operazioni vietate. Denuncia

È vietato eseguire alle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali furono collocate nel loculo al momento della tumulazione.

Il Responsabile del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale.

Il Responsabile del Cimitero è tenuto a richiamare al dovere chiunque nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in qualunque altra circostanza, venisse a mancare alla maestà del luogo e, occorrendo, denunciarlo all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco.

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno del cimitero devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco.

Articolo 38

Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali

Le ossa raccolte nelle esumazioni o estumulazioni da loculi individuali per salme ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di deposito in cellette o loculi per resti mortali avuti in concessione. In tutti i casi, le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco.

Le ossa raccolte nelle esumazioni o estumulazioni eseguite in sepoltura privata devono essere depositate, previa comunicazione al Responsabile del Cimitero, nella stessa sepoltura.

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti in appositi contenitori o buste e inviati allo smaltimento unitamente ai rifiuti cimiteriali ordinari.

In occasione delle esumazioni e delle estumulazioni non possono essere sottratti parti di salma, indumenti o oggetti, salvo le previsioni di cui al successivo articolo.

Articolo 39

Salme aventi oggetti da recuperare

I familiari che ritengano che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, debbono darne avviso scritto al Responsabile del Cimitero prima dell'esumazione o estumulazione e debbono intervenire all'operazione di recupero.

Gli oggetti di valore e i ricordi personali che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati dai necrofori al Responsabile del Cimitero con nota di accompagnamento scritta; il Responsabile del Cimitero registra gli oggetti e i ricordi rinvenuti, allegando la dichiarazione dei necrofori. Successivamente oggetti e ricordi sono dal Responsabile del Cimitero restituiti ai familiari che ne facciano richiesta; in mancanza, essi seguono i resti quando i resti stessi vengono conservati in ossario individuale privato; in mancanza, oggetti e ricordi vengono conservati dal Responsabile del Cimitero in apposito contenitore.

Per il personale incaricato delle esumazioni costituisce grave mancanza, perseguibile disciplinarmente e penalmente, l'appropriazione di oggetti rinvenuti, anche se non reclamati, e la loro mancata consegna al Responsabile del Cimitero.

Articolo 40

Disponibilità dei materiali

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del Cimitero o di tombe abbandonate.

I materiali che non possono essere reimpiegati, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel Cimitero. L'importo ricavato è utilizzato come al comma precedente.

Può essere autorizzato a favore dei concessionari il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tombe di parenti o affini fino al quarto grado, purché nello stesso Cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservati, su disposizione ed a cura del Comune, nel Cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni, nonché i rifiuti cimiteriali, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15 luglio 2003, n.254, e dal d. lgs. n.152/2006.

Articolo 41

Autopsie

In caso di autopsia o esame esterno dei cadaveri, il Responsabile del cimitero istituirà apposito fascicolo, da conservare agli atti del cimitero, a cui saranno allegate le autorizzazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e a norma dell'art.9 dell'allegato A (Codice delle attività e delle imprese funebri) della Legge Regionale n.12/2001 modificata dalla Legge regionale n.7/2013. Ovvero:

- copia del nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria;
- copia della scheda ISTAT compilata dal medico incaricato dell'autopsia;
- copia del permesso di seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso;
- copia dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.
- **Copia del verbale di accertamenti stilato dal direttore tecnico di cui all'art.9, comma 2 allegato A della L.R.n.12/2001 e succ. mod. ed integ. apportate con la L.R. n.7/2013 - Codice delle attività e delle imprese funebri;**

CAPO VIII **CREMAZIONE**

Articolo 42

Classificazione

La cremazione è un servizio pubblico, così come previsto dall'articolo 12, ultimo comma, del d. l. 31 agosto 1987, n.359, convertito con legge 29 ottobre 1987, n.440. Ove il Comune non disponga di impianto crematorio, autorizza il trasporto della salma nel Cimitero di altro Comune che ne sia fornito o in altro luogo autorizzato alla cremazione, su richiesta degli interessati ed a spese di questi.

La cremazione, così come la inumazione in campo comune, non è più gratuita, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del d. l. 27 dicembre 2000, n.392, convertito con legge 28 febbraio 2001, n.26.

La cremazione dei defunti e di loro resti, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti è disciplinata dalle seguenti norme regolamentari e, per quanto qui non previsto, dalle norme di cui alla legge 30 marzo 2001, n.130.

Le presenti norme regolamentari della cremazione hanno il fine di salvaguardare e vanno interpretate ed applicate in quanto miranti a salvaguardare la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Articolo 43

Cremazione stranieri

Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti necessari, il nulla-osta del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di appartenenza del defunto, competente per giurisdizione territoriale.

Articolo 44

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

L'autorizzazione alla cremazione spetta al Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a. disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

- b. iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari.

In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la cremazione è autorizzata se richiesta dalla maggioranza di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto.

Per i minori e per le persone interdette vale la volontà manifestata dai legali rappresentanti di essi.

Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

L'urna sigillata contenente le ceneri va conservata nel rispetto delle modalità fissate nell'articolo 3 della legge regionale n.20 del 9 ottobre 2006, e cioè:

- per tumulazione;
- per inumazione (se costituita di materiale biodegradabile);
- per conservazione all'interno del cimitero (nei luoghi di cui all'articolo 80 d.P.R. n.285/1990);
- per consegna al soggetto affidatario (di cui all'articolo 2 delle legge regionale n.20/2006).

La dispersione non può avvenire nei centri abitati e neppure in aree private situate nei centri abitati.

In caso di dispersione delle ceneri, la dispersione deve avvenire nei luoghi indicati nell'articolo 4 della legge regionale n.20 del 9 ottobre 2006, cioè:

- nelle aree predisposte all'interno del cimitero;

- nelle aree naturali appositamente individuate;
- in aree private che non siano in centri abitati; in tal caso la dispersione deve avvenire all'aperto, con il consenso del proprietario dell'area e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- in mare, lago, fiume o altro corso d'acqua; in tal caso la dispersione deve avvenire nei tratti liberi da natanti e manufatti.

In caso di affidamento o di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero apposita targa che riporta i dati anagrafici del defunto, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n.20 del 9 ottobre 2006.

Articolo 45

Urna cineraria

Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene suggellata. L'urna può essere di metallo, di marmo, di terracotta o di cristallo, purché opaca.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.

L'urna può essere conservata in sepoltura o in loculo privato o in cappella di famiglia.

Articolo 46

Verbale di consegna Registro

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno va conservato presso il crematorio, un altro va consegnato insieme all'urna al destinatario finale di questa, il terzo va trasmesso al Sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.

Se l'urna resta collocata nel Cimitero, il secondo verbale va consegnato al Responsabile del Cimitero.

Presso il crematorio è tenuto un registro in doppio esemplare, contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, nonché il luogo ove è stata deposta l'urna.

CAPO IX **CONCESSIONI**

Articolo 47

Durata Decadenza

Le concessioni cimiteriali di cui al presente Capo sono, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990, a tempo determinato,

La durata resta così fissata:

- in anni 99 rinnovabili, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- in anni 50 per le nicchie ossario e le nicchie cinerarie;
- in anni 10 rinnovabili per un solo quinquennio, le sepolture private a sistema di inumazione;
- in anni 20 rinnovabili per un solo quinquennio, le sepolture private a sistema di tumulazione.

Il rilascio della concessione, così come il rinnovo, è soggetto al pagamento della tariffa al momento in vigore.

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura risulti in stato di completo abbandono.

Il provvedimento di cui al precedente comma 2 è adottato dal Sindaco, previa diffida agli eredi se reperibili.

La decadenza non dà luogo ad alcun rimborso.

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune; se invece non è completa, la salma viene inumata in campo comune per il periodo ulteriormente occorrente, previa perforazione del feretro metallico e trattamento enzimatico ; quindi i resti sono depositati nell'ossario comunale.

Articolo 48

Rinuncia di sepoltura Rimborsi

La rinuncia alla concessione di loculi dati in concessione dal Comune è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione.

La rinuncia dà luogo al rimborso dei nove decimi della somma di tariffa pagata.

Articolo 49

Modalità di concessione delle aree per la realizzazione di sepolture private

La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità. Il richiedente deve essere nato in Capaccio, residente o avervi risieduto per almeno dieci anni. Può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote e, in proporzione, gli oneri di manutenzione, fermo rimanendo il vincolo di solidarietà tra le famiglie e delle persone che le compongono, oltre che la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in loro rappresentanza. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura privata.

La concessione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1350 del codice civile, va fatta per iscritto e deve intercorrere tra il Dirigente competente del Comune ed i rappresentanti della famiglia o delle famiglie muniti di valida delega scritta.

Prima della stipula del contratto il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e versare le relative spese come indicato su invito inviato dal concessionario.

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, a meno che si tratti di salma di persona per la quale, a cagione di speciali motivazioni, tale onoranza sia deliberata in Consiglio Comunale.

Articolo 50

Durata della concessione delle aree . Rinnovo

La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività è della durata di novantanove anni, salvo rinnovo, a domanda di parte, entro i sei mesi precedenti la scadenza.

Il rinnovo e la relativa durata sono concessi tenendo in conto le esigenze generali del Cimitero, lo stato della sepoltura e l'uso che di essa è stato fatto dalla famiglia o collettività. Il rinnovo è subordinato al versamento della tariffa al momento vigente e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Articolo 51

Decadenza

Le concessioni possono essere revocate, purché siano trascorsi almeno cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di incuria nel mantenimento della concessione.

Articolo 52

Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario e le persone-famiglie-associazioni interessate sono tenuti in solido e per tutto il tempo della concessione, a tenere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari tipi di sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenga indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme fino all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione stessa.

In caso di abbandono e di incuria interverrà la decadenza / revoca.

Articolo 53

Nulla osta alla tumulazione - Aveni diritto

Nella sepoltura privata possono essere tumulate soltanto le salme delle persone e della collettività e delle famiglie per le quali la concessione è stata richiesta ed accordata. La tumulazione di salma di persone diverse può avvenire previa istanza scritta del concessionario e degli aventi diritto e successiva autorizzazione del Dirigente competente.

Il diritto di uso delle sepolture private si intende riservato alle persone dei concessionari ed a quelle dei loro familiari secondo la discendenza *iure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

Si intendono far parte del gruppo familiare gli ascendenti ed i discendenti in linea retta ed i rispettivi coniugi.

Il concessionario d'origine, finché vivente, può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti o a persone conviventi o a persone che abbiano acquisite particolari benemeritenze nei suoi confronti, purché ciò non sia contrario alla delega a lui conferita e alla concessione a lui accordata.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro tre mesi dalla concessione o dalla data di decesso del concessionario devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Comune.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro e nell'ordine di premorienza.

Articolo 54

Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute ed anche se già altrove sepolte, purché risultino avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri regolarmente iscritti; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita certificazione.

Il diritto di sepolcro non può essere rimosso dall'insorgenza di dubbi o dall'opposizione di altri aventi diritto.

Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono di competenza del giudice ordinario e la rimozione del sepolcro può essere effettuata solo se ordinata dal giudice.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione il diritto al seppellimento fra i titolari *iure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

Articolo 55

Divieto di cessione dei diritti d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati, pena la revoca della concessione. Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 56

Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, con atto notarile o per scrittura privata autenticata da produrre all'ufficio, procedere alla divisione dei vari posti, all'assegnazione di quote, alla determinazione degli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione.

Per la rinuncia è prescritta *ad substantiam* la forma scritta di cui al precedente comma.

CAPO X **EDILIZIA CIMITERIALE** **IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI PRIVATI**

Articolo 57

Permesso di esecuzione di opere a privati imprenditori

Per l'esecuzione di opere quali le nuove costruzioni, i restauri, le riparazioni, le manutenzioni, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori.

A tal fine, gli interessati debbono presentare al Responsabile del Cimitero domanda in carta semplice, controfirmata dal privato imprenditore designato per l'esecuzione dell'opera e corredata di certificato di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A. o all'albo delle imprese artigiane per la specifica attività da svolgere, del codice fiscale e/o della partita IVA, del certificato di posizione e correntezza INPS ed INAIL, delle ricevute di pagamento degli importi dovuti.

Sui provvedimenti autorizzatori, sarà specificato il divieto tassativo di sospendere i lavori e di utilizzare personale estraneo all'impresa designata, l'obbligo di sistemare il cantiere prima dei giorni festivi e delle ricorrenze funebri e quant'altro necessario a tutela del decoro e della tranquillità del Cimitero.

Nessun lavoro può avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione, del Responsabile del Cimitero e del versamento degli importi dovuti.

Articolo 58

Limiti di attività - Personale delle imprese

Le imprese sono responsabili dell'operato del personale addetto ai lavori e devono assicurare l'esatta osservanza delle norme previdenziali ed assicurative nonché della normativa antinfortunistica.

Articolo 59

Permesso di manutenzione ordinaria

Anche per eventuali lavori di ordinaria manutenzione è necessaria l'autorizzazione del Comune; l'autorizzazione, con l'indicazione delle persone incaricate, viene comunicata di ufficio dal Comune al Responsabile del Cimitero e questi provvederà a rilasciare il permesso di ingresso per l'esecuzione dei lavori autorizzati.

Articolo 60

Responsabilità dei concessionari e dell'Impresa

I concessionari e l'impresa sono responsabili in solido per i danni causati alle strutture ed infrastrutture del Cimitero e relativo ripristino, nonché per i danni causati a terzi.

Articolo 61

Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato.

È vietato occupare lotti attigui.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate fuori dell'ambito cimiteriale o ad eventuale luogo indicato dal Dirigente competente, secondo l'orario e l'itinerario prescritti dal Responsabile del Cimitero, evitando di spargere materiale o d'imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso, l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Articolo 62

Circolazione dei veicoli delle Imprese

È fatto divieto assoluto di circolare nella parte antica del Cimitero con qualsiasi mezzo meccanico a motore; i mezzi meccanici a trazione a mano possono

circolare, previa autorizzazione, soltanto se, a pieno carico, non superano due quintali di peso e se hanno ruote gommate.

All'interno delle parti del Cimitero diverse da quella antica è ammessa la circolazione dei mezzi meccanici gommati soltanto se necessaria per l'esecuzione di opere; i mezzi devono essere specificati nel provvedimento che autorizza l'opera e, in mancanza, con provvedimento successivo che viene rilasciato dal Responsabile del Cimitero.

Il Responsabile del Cimitero, acquisito il provvedimento che autorizza l'uso del mezzo meccanico gommato, sia esso a motore o a mano, fissa i percorsi e gli orari di circolazione. I mezzi circolanti devono assolutamente astenersi dal fare uso di sistemi di segnalazione acustica.

Articolo 63

Introduzione e deposito di materiale

La circolazione dei veicoli delle imprese è regolata dal presente Regolamento; la sosta deve essere contenuta nei limiti temporali strettamente necessari.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali o costruire baracche.

Per esigenze di servizio si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Per i giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere stato riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce ecc.; di norma ciò deve avvenire il giorno antecedente al festivo.

Articolo 64

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato dal Responsabile del Cimitero di intesa con il Dirigente competente del Cimitero, ma, comunque, entro gli orari di apertura del Cimitero.

È vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute ed autorizzate dal Dirigente competente.

È altresì vietato lavorare nei giorni dal 20 dicembre al 6 gennaio, nonché dal mercoledì antecedente al martedì successivo alla Pasqua.

Articolo 65

Sospensione dei lavori

Tre giorni prima della ricorrenza dei Defunti è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiale, allo smontaggio di armature o ponti,

salvo diversa autorizzazione del Dirigente competente di intesa con il Responsabile del Cimitero.

In caso di violazione delle norme che precedono, il Comune prima diffida l'Impresa esecutrice e, in caso di reiterazione della violazione, sospende l'Impresa dall'esercizio delle sue incombenze all'interno del Cimitero per un periodo da 5 giorni a 6 mesi.

CAPO XI **DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DELLE SALME**

Articolo 66

Facoltà di disporre della salma

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo essa sia stata espressa. In mancanza, valgono le disposizioni che vengono date dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, valgono le disposizioni che vengono espresse dalla maggioranza di essi all'Ufficiale dello Stato Civile.

L'ordine su esposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per la dispersione delle ceneri, per l'esumazione, per l'estumulazione e per il trasferimento di salma.

Articolo 67

Provvidenze nel periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n.644, e successive modificazioni. Per l'intera durata del così detto "periodo di osservazione", il cadavere deve essere tenuto in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita da parte dei familiari o da parte del personale addetto o per mezzo di congegni elettromeccanici.

Per i deceduti in seguito a malattia infettivo- diffusiva, il cadavere deve essere tenuto nel rispetto delle speciali misure cautelative dettate dal Responsabile sanitario della A.S.L.

Articolo 68

Sigillatura e seppellimento del feretro - Autorizzazione al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa, feti ecc. - Autorizzazione al trasporto

Salvo il nulla osta di cui all'articolo 116 d. lgs. 27 luglio 1989, n.271, la sigillatura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere autorizzati esclusivamente dalla A.S.L. del Comune ove è avvenuta la morte; le autorizzazioni vanno consegnate al **Direttore Tecnico** dell'impresa incaricata del trasporto e da questi al Responsabile del Cimitero. L'autorizzazione è necessaria anche per il seppellimento di nati morti, di membra o di parti di cadavere, di ossa umane. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento sono trasportati e seppelliti previo permesso della A.S.L.

La sigillatura del feretro sia di metallo sia di legno, contenente la salma, secondo la destinazione finale, deve essere effettuata dal **Direttore Tecnico**, dell'impresa funebre autorizzata all'esercizio del trasporto funebre, ai sensi dell'art.9 dell'allegato A (*Codice delle attività e delle imprese funebri*) della L.R. n.12/2001 così come modificata dalla L.R. n.7/2013, *prevedendo, anche ai sensi del punto 5.4 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993*, che il **DIRETTORE TECNICO** dell'impresa incaricata del trasporto deve redigere *apposito verbale di accertamenti* nel quale si assume specificamente la responsabilità della corretta esecuzione della sigillatura e della rispondenza sia dei materiali usati sia del feretro utilizzato alle norme vigenti nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dal citato art.9 dell'allegato A (*Codice delle attività e delle imprese funebri*) della L.R. n.12/2001 così come modificata dalla L.R. n.7/2013; ed a garanzia dell'integrità del feretro, questi deve apporre anche apposito sigillo.

In base all'articolo 23 del d.P.R. n.285/1990 e della L.R. n.12/2001, modificata dalla L.R. n.7/2013, il **DIRETTORE TECNICO** dell'impresa incaricata del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Comune, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero; l'autorizzazione al trasporto è necessaria anche per il trasporto funebre di salma destinata al cimitero locale, e può essere predisposta in calce al permesso di seppellimento.

Al fine di assicurare che il trasporto funebre sia eseguito da impresa in possesso delle autorizzazioni previste, l'autorizzazione al seppellimento, unitamente all'autorizzazione al trasporto, deve essere rilasciata esclusivamente e direttamente al **DIRETTORE TECNICO** dell'impresa incaricata del trasporto, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre.

Articolo 69

Autopsie, imbalsamazioni, trattamenti conservativi

In caso di autopsia o esame esterno dei cadaveri, ai fini dell'ottenimento del permesso di seppellimento e dell'autorizzazione al trasporto, si applicano le norme previste dall'articolo 77 del d.P.R. 3 novembre 2000, n.396, e precisamente:

- a. nulla osta dell'Autorità Giudiziaria che ha disposto l'autopsia o abbia eseguito le indagini;
- b. - scheda ISTAT redatta dal medico che ha assistito il magistrato o dallo stesso incaricato.

Colui che chiede l'imbalsamazione di una salma deve produrre istanza al Sindaco e alla A.S.L. alla quale deve allegare il titolo legittimante la sua richiesta, distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato; deve, altresì, allegare una relazione del medico o di altra persona qualificata indicante il procedimento, il luogo e l'ora in cui l'operazione sarà eseguita sotto il suo diretto controllo. Il Sindaco, acquisito il nulla osta sanitario dell'A.S.L., rilascerà l'autorizzazione all'imbalsamazione; l'istanza, i certificati, la relazione, il nulla osta dell' A.S.L. e l'autorizzazione del Sindaco vanno trasmessi al Responsabile del Cimitero, il quale aprirà un fascicolo da conservare agli atti del Cimitero unitamente al verbale di avvenuta imbalsamazione che, a firma del medico o persona qualificata innanzi detta, dovrà asseverare la regolarità e conformità dell'operazione.

Il trattamento antiputrefattivo obbligatorio previsto dagli artt.30 e 32 del d.P.R. n.285/1990 per i casi di trasporto di salma da Comune a Comune, è eseguito, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione, dal Responsabile Sanitario Asl o da altro personale tecnico da lui delegato.

CAPO XII **FERETRI**

Articolo 70

Feretro individuale. Deposizione

Nessuna salma può essere tumulata se non chiusa in feretro avente le caratteristiche indicate nel presente Regolamento.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, oppure immediatamente, secondo le disposizioni impartite dal Medico Necroscopo, deve essere deposta nel feretro con gli indumenti di cui era vestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

La sigillatura del feretro è fatta secondo le disposizioni dell'A.S.L. e della normativa nazionale in materia; essa può essere eseguita solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Articolo 71

Feretro per inumazione, feretro per tumulazione e relativo trasporto

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di

sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, lance ecc.). Lo spessore minimo del legno, a fondo intaglio, dopo la lavorazione deve essere non inferiore a cm. 2 e non superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere in ogni caso conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del

D.P.R. 10/09/1990, n. 285 ed alla circolare Ministero della Sanità 24106/1993.

I feretri di salme provenienti da altri Comuni ed estumulati, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una in legno e l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 chilometri, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25, a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/90;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegue entro i 100 chilometri dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera

b) in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune od in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nell'inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.

Sia la cassa di legno, sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile, sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica, con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas di putrefazione.

CAPO XIII **TRASPORTI FUNEBRI**

Articolo 72

Definizione di trasporto funebre

Costituisce trasporto funebre il trasporto di cadavere, ossia il trasferimento della salma dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, al servizio mortuario dell'ospedale, al Cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi e di personale idonei. Nella nozione di trasporto di cadavere sono compresi la raccolta ed il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo ed il trasferimento di quest'ultimo, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali.

Articolo 73

Trasporto di Salma fuori Comune.

Il trasporto di salme nel cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco o all'Ufficiale di Stato Civile delegato secondo le disposizioni di cui agli artt. 24 e seguenti del D.P.R. n. 285/90.

L'autorizzazione viene rilasciata ad istanza di uno dei familiari del defunto o a persona espressamente autorizzata, e va consegnata, a cura del latore, al Sindaco o all'Ufficiale di Stato Civile delegato del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

Ove si verificassero soste in Comuni intermedi tra quello di provenienza e quello di destinazione per consentire speciali onoranze alla salma, il decreto autorizzativo va comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Le caratteristiche del feretro devono corrispondere perfettamente a quelle indicate nel presente Regolamento e dal D.P.R. 285/90.

Articolo 74

Trasporto di Salma da altro Comune

Le salme provenienti da altro Comune devono essere trasportate, di norma, direttamente al Cimitero. Il feretro deve essere accompagnato da regolare autorizzazione da parte dell'Ufficiale di Stato civile del Comune di provenienza sulla scorta del quale il responsabile del Cimitero concede il permesso di seppellimento preventivamente accertando la regolarità dei documenti e la rispondenza del feretro in rapporto alla sepoltura cui essa salma è destinata, nonché la mancanza di violazione di sigilli apposti come da apposito verbale di accertamenti redatto dal Direttore Tecnico che accompagna il feretro. Lo stesso comunica il decesso agli uffici finanziari del Comune di Capaccio.

Il Sindaco, previo parere favorevole del competente servizio dell'A.S.L., può autorizzare il deposito temporaneo dei feretri presso le abitazioni private o nei luoghi di culto, dai quali seguirà il funerale secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. In quest'ultimo caso si avrà riguardo a che la salma sia racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

Articolo 75

Trasporto di Salma per la cremazione- Trasporto ceneri

I trasporti da un Comune all'altro di un cadavere da sottoporre a cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al Comune ove le stesse vanno depositate, sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, a mezzo di unico decreto.

Articolo 76

Trasporto di Salma da e per l'estero

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10/2/1937, resa esecutiva con R.D. 110711937, n. 1379, sono assoggettati, in quanto alle formalità per la traslazione, per le caratteristiche del feretro, nonché per le modalità afferenti i mezzi di trasporto, alle prescrizioni in questa contenute.

Le salme devono essere accompagnate dal passaporto mortuario redatto dall'Autorità

competente del luogo del decesso, oltre che nella lingua del Paese dove è rilasciato, almeno in una delle lingue delle relazioni internazionali.

Per le salme da estradare il predetto passaporto è rilasciato dal Prefetto in veste di Autorità delegata dal Ministero della Sanità.

Il trasporto delle salme da e per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione stipulata il 28/04/1938, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938, ti. 1055.

Per l'introduzione di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione di Berlino, si seguirà la procedura descritta nell'art. 28 del D.P.R. ti. 285/90 e si utilizzerà il feretro perfettamente rispondente alle caratteristiche quivi descritte al Capo IV - art. 25.

Per l'estradizione nei Paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, si applicano le norme di cui all'art. 29 del D.P.R. ti. 285/90, mediante utilizzo di feretro con caratteristiche equivalenti a quelle prescritte per l'introduzione di cui al punto precedente.

Articolo 77

Trasporto di Salma nel territorio comunale

Per il trasporto di salma nell'ambito del Comune, l'incaricato del trasporto dovrà munirsi della preventiva autorizzazione, rilasciata dal Sindaco, Nel decreto autorizzativo sarà indicato il nominativo del concessionario, gli elementi identificativi del mezzo, il percorso consentito e l'orario di svolgimento del funerale.

Articolo 78

Trasporto di resti mortali

Il trasporto dei resti mortali o di ossa umane è assoggettato alle medesime autorizzazioni valedoli per i cadaveri, ma non alle stesse prescrizioni igieniche. Essi vanno racchiusi in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante le generalità del defunto. Qualora non sia possibile l'identificazione del defunto, nella cassetta si indicheranno il luogo e la data di rinvenimento, dopo che sia stata esperita la procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 285/90.

Articolo 79

Trasporto di parti del corpo

Il trasporto di parti del corpo si ritiene parificato a quello dei resti mortali.

Articolo 80

Trasporto di nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, nonché per i prodotti abortivi, si applicano le disposizioni dettate dall'art. 7 del D.P.R. n. 285/90.

Articolo 80 bis

Ai sensi dell'art.2 quater della L.R. n.12/2001, modificata dalla L.R. n.7/2013, per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Ai sensi dell'art. 2 quinquies della L.R. n.12/2001, modificata dalla L.R. n.7/2013, il trattamento di cui al comma 2 quater è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

Ai sensi dell'art. 2 sexies della L.R. n.12/2001, modificata dalla L.R. n.7/2013. Il trattamento antiputrefattivo, se prescritto ai sensi del comma 2 quater, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento.

Articolo 81

Gratuità del trasporto

I trasporti funebri sono gratuiti nei casi contemplati nel presente articolo.

In tali ipotesi il trasporto sarà effettuato in forma decorosa e la salma dovrà essere inumata nel campo di inumazione comune.

Ogni altra diversa destinazione farà decadere il beneficio previsto dal presente articolo.

Tale trasporto verrà effettuato nei seguenti casi:

- 1) in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato su chiamata della Pubblica Autorità, quali Carabinieri, Autorità Giudiziaria, Autorità di P.S. etc., la ditta concessionaria è tenuta ad effettuare servizio di raccolta e conseguente trasporto del cadavere all'obitorio od alla Sala Mortuaria od altro deposito di osservazione, a titolo gratuito.
Ove trattasi di salme identificate, la raccolta ed il trasporto sono a carico della famiglia.
- 2) per le salme di persone decedute presso Case di riposo, Case di cura neuro psichiatriche o presso qualsiasi Casa di cura e non vi sia alcun familiare tenuto, ai sensi dell'art. 433 C.C., a provvedere per il pagamento, o quando non si possa procedere a rivalsa, ai sensi dell'art. 2751 del C.C.;
- 3) per le salme di persone per le quali i familiari siano in modo obiettivo non in grado di provvedere al sostentamento delle spese.

Articolo 82

Esercizio del trasporto funebre - Autorizzazioni

Ai sensi dell'art. 8 quater della L.R. n.12/2001 così come modificata dalla L.R. n.7/2013, Il Comune, nel rispetto delle linee di programma adottate dalla Giunta regionale, previste nell'articolo 2 e dei requisiti e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 bis della predetta Legge Regionale, autorizzano:

- a) l'esercizio delle attività funerarie;
- b) la costruzione e il funzionamento delle strutture del commiato;
- c) la costruzione e il funzionamento dei cimiteri per animali d'affezione.

Il servizio di trasporto funebre è esercitato dalle imprese in possesso dei requisiti di legge e iscritte nell'apposito elenco comunale e registro regionale dei soggetti esercitanti l'attività funebre e di trasporto salme, autorizzati dai comuni a tale esercizio (sezione prima), nonché degli operatori addetti all'attività funebre e cimiteriale in possesso del titolo di qualifica professionale *e delle aggregazioni di imprese previste dall'articolo 1 bis, comma 3, dell'allegato A della L.R. n.12/2011*, regolamentandoli con apposita normativa. La tenuta del registro è a carico degli iscritti.

L'inclusione nel registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali, delle aggregazioni di imprese, abilitate all'esercizio dai Comuni, e degli operatori addetti all'attività funebre e cimiteriale costituisce titolo ad operare nei Comuni della regione.

Gli operatori funerari e cimiteriali, in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della L.R. n.12/2001, partecipano, ogni tre anni, ad un corso di aggiornamento professionale e psicoattitudinale.

Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese che svolgono attività funeraria sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ivi compreso il codice deontologico delle imprese funebri (allegato A della legge regionale 24 novembre 2001, n.12 disciplina e armonizzazione delle attività funerarie così come modificata dalla l.R. n.7/2013).

Ai sensi dell'art.9, comma 2 della L.R. n.12/2001 e s.m.i, il Comune, con il presente regolamento, disciplina l'attività dei servizi funebri e cimiteriali e assicura che le attività siano svolte da imprese che dispongono, in via continuativa e funzionale, di locali, mezzi e personale qualificato. Il Comune di Capaccio, annualmente, verifica la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) anche per il direttore tecnico previsto dall'articolo 1 bis, comma 1, lettera d) dell'allegato A e verificano, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Chiunque effettua il trasporto di cadavere con la prescritta autorizzazione riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.

Articolo 83

Disciplina delle attività di trasporto funebre

Di norma non si effettuano trasporti funebri di domenica e in ogni giorno festivo dopo le ore 12.00;

I Cortei funebri a piedi sono consentiti esclusivamente nel tratto che va dal luogo del decesso alla chiesa in cui si svolge la cerimonia funebre;

Compete al Sindaco, a termini dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a. orari di svolgimento dei servizi;
- b. orari di arrivo nei cimiteri;
- c. viabilità dei veicoli utilizzati per i trasporti;
- d. termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie e nelle camere ardenti;
- e. luoghi per la sosta di auto funebri in transito.

Articolo 84

Auto funebre

L'auto-funebre utilizzata deve disporre della dichiarazione di idoneità prescritta, rispondere alle norme del codice della strada ed essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni molesti.

All'interno dell'auto-funebre devono essere conservati, anche in copia, i titoli di idoneità, da effettuarsi periodicamente, nonché, nel corso del trasporto funebre, l'autorizzazione al singolo trasporto di cui all'articolo 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. L'autorizzazione al trasporto singolo va consegnata al Responsabile del servizio di custodia del Cimitero.

Il deposito dei mezzi adibiti ai trasporti funebri deve essere ubicato in rimesse autorizzate dal Sindaco e comunque in territorio del Comune.

Le dette rimesse devono essere attrezzate per i servizi di pulizia e di disinfezione, tenuto conto della particolarità del servizio che debbono svolgere. L'idoneità dei locali e delle attrezzature è accertata dal competente servizio dell'A.S.L.; è fatta salva l'osservanza delle disposizioni di competenza del servizio di P.S. e del servizio antincendio.

E' fatto obbligo di custodire in locale separato i mezzi destinati al trasporto dei morti per malattie contagiose di cui è detto agli artt. 17 e 19 del presente.

Articolo 85

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri devono essere in possesso delle prescritte licenze o titoli previsti dalla normativa vigente.

Articolo 86

Elenco delle imprese autorizzate

Le imprese che intendano conseguire l'autorizzazione devono richiedere l'iscrizione in apposito elenco tenuto dal Comune, presentando la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti prescritti.

La documentazione prodotta è soggetta ad aggiornamento ogni qual volta vengano a variare o debbano essere aggiornati i titoli presentati; l'aggiornamento è obbligatorio e deve avvenire a cura e diligenza dell'impresa interessata.

L'elenco delle imprese è tenuto dal Dirigente competente in ordine cronologico di iscrizione e per ciascuna impresa che abbia chiesto l'iscrizione è tenuto apposito fascicolo, in cui sono conservati gli atti e documenti depositati. Lo scarto della documentazione relativa alle imprese cancellate ha luogo con le procedure di cui al D.P.R. 30 settembre 1964, n.1409, e, comunque, non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione dall'elenco, sia che avvenga a domanda sia che avvenga d'ufficio. Per la tenuta dell'elenco e per la conservazione degli atti e documenti depositati trovano applicazione le disposizioni di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modifiche ed integrazioni.

L'iscrizione dura fino a che sussista la persistenza dei requisiti. L'elenco, una volta formato, è pubblicato all'Albo del Comune per la durata di trenta giorni; analoga pubblicazione ha luogo ogni qual volta l'elenco sia oggetto di variazioni o di aggiornamenti.

Quando i requisiti di iscrizione vengano meno, in tutto o in parte, o quando sopraggiungano condizioni ostative ai sensi dell'articolo seguente, o quando vi siano violazioni delle norme del presente regolamento, il Dirigente competente ne fa contestazione all'impresa interessata e le assegna trenta giorni per regolarizzare la propria posizione e dare le proprie giustificazioni; decorso il termine assegnato, il Dirigente competente, esaminate le giustificazioni e la documentazione prodotta, decide in ordine alla permanenza o alla esclusione dell'impresa dall'elenco delle imprese autorizzate.

La cancellazione può anche avvenire a domanda dell'impresa e deve avvenire quando questa cessi l'attività.

Articolo 87

Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione.

Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione le seguenti situazioni dell'impresa, del legale rappresentante di essa o della persona da essa ufficialmente delegata alla trattazione degli affari presso il Comune di Capaccio:

- a. sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o a sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio o alla pena accessoria dell'interdizione all'esercizio di arte o professione o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- b. procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in

- corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- c. misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d. misure di sicurezza di cui all'articolo 215 codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - e. misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f. sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513.bis del codice penale;
 - g. contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro e collocamento, previdenza, assicurazioni sociali obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
 - h. interdizione di cui all'articolo 32.bis codice penale;
 - i. incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Articolo 87 bis

Ai sensi dell'allegato " A " alla Legge Regionale n.12/2001 così come modificata dalla L.R. n.7/2013, cd. " Codice delle attività e delle imprese funebri":

Attività funerarie

1. Le imprese private o pubbliche che svolgono attività funebre garantiscono servizi decorosi ed applicano prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate.
2. L'attività funebre consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni e i servizi esercitati congiuntamente, di seguito indicati:
 - a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
 - b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;
 - d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;
 - e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
 - f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;

- g) recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
3. E' vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente.
4. E' vietato alle imprese funebri:
- a) l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
 - b) l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;
 - c) la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche sia private.
5. Il Comune può richiedere alle imprese che esercitano l'attività funebre di effettuare una turnazione al fine di assicurare:
- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
6. I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede.
7. Il trasporto del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione obitoriale, è svolto unicamente da personale della struttura.
8. L'abilitazione all'esercizio di filiale è rilasciata dal Comune all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di autorizzazione del titolo abilitativo e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della legge. L'impresa autorizzata per l'esercizio della filiale dispone in via continuativa e funzionale di:
- a) un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 7 della legge;
 - b) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 7 della legge e
- assunti con regolari contratti di lavoro stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;
- c) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

Imprese funebri

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre dispongono di almeno:
- una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale, conformi alle prescrizioni stabilite dai regolamenti comunali in materia;
 - un'auto funebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del presente regolamento comunale in materia e al decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;

- adeguata autorimessa provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, conforme alle prescrizioni del presente regolamento comunale, del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
 - un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge, definiti con delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della l. r. 12/01) ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.
2. La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre di cui al comma 1, lettere b) e d), varia in aumento, in relazione al numero dei servizi eseguiti. Il direttore tecnico può svolgere, inoltre, previa autorizzazione del comune, attività di operatore in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsti.
3. Le imprese abilitate che svolgono attività funebre possono costituirsi in consorzi, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile o in società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile o in reti d'impresa.
4. Il Comune di Capaccio verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre.

Informazioni.

1. Le imprese funebri devono fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare al committente i diversi tipi di funerale che possono mettere a loro disposizione e sottoporre prezzi relativi senza influenzarne le scelte.
2. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo le esigenze del cliente.
3. Le imprese e le aziende di onoranze funebri devono fornire al cliente informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche amministrative relativo al decesso.

Tipologie di funerali.

1. I servizi di onoranze funebri si distinguono in:
- a) funerali con prestazioni standardizzate;
 - b) con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori adempimenti di ordine amministrativo e/o richieste dal cliente;
 - c) funerali con prestazioni diverse da quelle previste alle lettere a) e b).

2. Per i funerali con prestazioni standardizzate viene determinato dall'impresa funebre un prezzo da pubblicizzare all'interno dei locali in cui vengono effettuate le trattative. Copia di quanto pubblicizzato nella sede dell'impresa deve essere fatta pervenire all'Ufficio municipale di polizia mortuaria.

3. Nella determina dei funerali con prestazioni standardizzate si farà conto di un servizio completo di carro, bara e personale necroforo per le seguenti tipologie:

- a. 1 - funerale di tipo economico da inumazione;
- a. 2 - funerale di tipo economico da tumulazione;
- a. 3 - funerale di tipo medio da tumulazione.

4. Il listino prezzi di cui ai funerali di tipo a.1, a.2, a.3, debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela.

4 bis. Le imprese funerarie comunicano alla Consulta regionale il listino dei prezzi dei servizi standardizzati e lo rendono pubblico con spesa a carico dell'impresa interessata.

Pubblicità.

1. La pubblicità delle imprese funebri sui servizi che queste sono in grado di offrire deve essere chiara e semplice.

2. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose.

Ordinativi di servizio e documentazione contabile.

1. Di regola, l'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico. A tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ed altri servizi successivamente richiesti.

2. Il rilascio delle ricevute e/o delle fatture a servizio eseguito deve osservare le disposizioni di legge previste al riguardo, in materia.

Condotta professionale.

1. La scelta dell'impresa funebre deve essere una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio, costituisce violazione al presente Codice.

2. Ai fini delle responsabilità previste al comma 1 si precisa che:

- a) solo il direttore tecnico dell'impresa funeraria può trattare con gli interessati la committenza dei servizi;
- b) nell'esecuzione dei servizi di onoranza e trasporto funebre è fatto divieto di utilizzare personale sprovvisto della qualifica professionale prevista nell'articolo 7 della legge, non dipendente dell'impresa funebre e di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali all'impresa.

Sede dell'impresa.

1. La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di onoranze funebri, deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. È ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente lo richiama espressamente, in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe stabilite dall'articolo 3, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa. È comunque vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione.
2. È assolutamente vietato alle imprese di onoranze funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.

Personale delle imprese funebri.

1. Le regole contenute nel presente Codice debbono essere portate a conoscenza del personale delle imprese funebri.
2. Il personale impiegato dalle imprese funebri deve essere debitamente qualificato all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.
In particolare:
 - il personale delle imprese funebri nell'esercizio delle loro funzioni deve presentare un aspetto decoroso e sobrio, deve essere munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personale e dell'ambiente in cui opera, non deve chiedere mance.
3. Le continue infrazioni al presente Codice da parte del personale dell'impresa funebre portano alla responsabilità diretta dell'impresa.

Compiti

1. Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto accertano:

- a) l'identità del cadavere;
 - b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
 - c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
 - d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.
2. Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.
3. L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui al comma 1 solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienicosanitarie.
4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sono rilasciate al direttore tecnico o all'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto.
5. Nelle autorizzazioni di cui al comma 4 sono riportate:
- a) le generalità del defunto;
 - b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
 - c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1 della legge;
 - d) i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter della legge.
6. Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica le autorizzazioni indicate al comma 5 e la conformità di quanto indicato nel verbale di cui al comma 2 e comunica al comune competente e all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Articolo 88

Controlli comunali sui trasporti funebri

L'Amministrazione Comunale, tramite il personale dipendente, esercita il controllo sullo svolgimento dei servizi di trasporto funebre, nel quadro degli indirizzi generali di cui alla legge regionale 24 novembre 2001, n.12, e degli orientamenti e pareri espressi dall'apposita consulta regionale istituita con detta legge regionale.

Le infrazioni sono sanzionate a termini dell'articolo 107 d.P.R. 10 settembre 1990, n.285, e dell'articolo 358 Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265.

Il Sindaco con proprio atto individua il personale comunale incaricato dell'accertamento delle violazioni ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n.689; il Dirigente competente del Cimitero, il personale del corpo di Polizia Municipale ed il Responsabile del Cimitero sono funzionalmente incaricati dell'accertamento e della denuncia delle violazioni.

Il soggetto che effettua il trasporto funebre, prima del trasporto della salma nel Cimitero, dovrà consegnare al Responsabile Cimiteriale la ricevuta del bollettino per le spese ed i diritti di avvenuto pagamento.

Il pagamento del trasporto deve essere effettuato dalla ditta direttamente all'Ufficio Stato Civile del Comune tramite apposito bollettino che verrà rilasciato in quattro copie. Due di esse saranno rilasciate al Direttore Tecnico dell'impresa funebre che ne consegnerà una al Responsabile Cimiteriale. Una di esse sarà inviata, da parte del Responsabile dell'Ufficio Stato Civile, al Responsabile finanziario del Comune con cadenza settimanale. L'ultima copia resterà in possesso del Responsabile dello Stato Civile. Il responsabile dell'Ufficio Cimiteriale dovrà obbligatoriamente avere copia del bollettino relativo al trasporto prima di procedere al servizio richiesto nonché di copia dell'autorizzazione al pagamento dei diritti rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile..

A cura del funzionario di Stato Civile, sarà indicata l'esatta causale con l'indicazione del defunto al quale viene effettuato il servizio di trasporto funebre, in modo da potere sempre risalire ad esso.

Copia dei bollettini postali relativi al trasporto, verranno inviati da parte del Responsabile Cimiteriale al responsabile finanziario del Comune con cadenza settimanale.

La richiesta dovrà essere inoltrata utilizzando la modulistica concernente la richiesta di autorizzazione al trasporto funebre in ambito comunale e/o per altro comune.

In sede di presentazione della richiesta si dovrà indicare il modo di svolgimento del trasporto funebre in funzione del quale l'ufficiale di Stato Civile quantizzerà e decreterà il pagamento dei relativi diritti dovuti all'Ente.

Copia del decreto di pagamento dei diritti, in uno all'autorizzazione al trasporto funebre e alla ricevuta di pagamento dei diritti, dovrà essere consegnati, a cura del richiedente, al responsabile dei servizi cimiteriali che eserciterà il controllo di conformità a quanto dichiarato e, in caso di accertata violazione comunicherà il tutto all'Ufficiale di Stato civile che ha rilasciato le autorizzazioni. Questi, a sua volta, provvederà all'applicazione dei tributi evasi.

Per assicurare i controlli incrociati, l'Ufficiale di Stato Civile trasmetterà tempestivamente e comunque prima dello svolgimento del trasporto funebre copia del decreto di pagamento dei diritti, in uno all'autorizzazione al trasporto funebre e alla ricevuta di pagamento dei diritti, al responsabile dei servizi cimiteriale nonché, così come prevede il regolamento, alla Polizia Locale.

Altresi, gli Ufficiali di Stato Civile responsabili del procedimento e il responsabile del Cimitero, redigeranno entro la fine di ogni mese il report della situazione concernente i decessi e i diritti incamerati da trasmettere al responsabile dell'Ufficio Finanziario.

Articolo 88 bis

Tariffe trasporto funebre

1. Premesso:

- e. Che, con delibera di C.C. n.55 del 31.05.1996 è stato approvato il regolamento del servizio funebre del comune di Capaccio;
- f. Che, l'art.80 del suddetto regolamento prevede le tariffe previste a carico dei cittadini per i servizi resi dai concessionari dei trasporti funebri e per i servizi cimiteriali resi dall'Ente;
- g. Che, il regolamento è stato modificato con la delibera di C.C. n.30 del 19/04/2005 e tra le modifiche apportate, si annoverano quelle che si riferiscono alle tariffe di cui all'art.80, ovvero così come di seguito riportato:
- h. Che, con delibera di G.C. n.197 del 31.08.2012 avente ad oggetto " Servizi cimiteriali, alla voce " *Servizi cimiteriali e trasporto funebre* " è stato emanato apposito tariffario e, alla lettera " H " del suddetto tariffario si legge: " TRASP. + TRASP-FIORI €.40,00.
- i. Che, nella tabella di cui alla delibera di Giunta Comunale n.197 del 31.08.2012 è stata operata un'impropria semplificazione delle tariffe riguardanti il trasporto funebre che ha generato confusione poiché il tariffario previsto dal regolamento del servizio funebre del comune di Capaccio, approvato con delibera di C.C. n.55 del 31.05.1996 e modificato con la delibera di C.C. n.30 del 19/04/2005, riporta tariffe diversificate a secondo della tipologia di servizio prestato;
- j. Che, con delibera di Consiglio Comunale n.197 del 30/04/2013 è stato approvato il Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Capaccio e, lo stesso, per mero errore procedurale non è stato sottoposto all'esame preventivo della Consulta Regionale così come previsto dall'art.9. comma 3 della L.R. n.12/2001. Inoltre, lo stesso non prevedeva le tariffe per il trasporto funebre.

2. Tanto premesso, al fine di rendere chiare e inequivocabili le tariffe da applicare per il trasporto funebre, si stabilisce un'unica tariffa " pacchetto " di

- €. 50,00 che comprende " un veicolo da trasporto salma con feretro + veicoli per trasporto fiori ".
3. Sono esenti dal pagamento gli indigenti mentre per i bambini al di sotto dei 10 anni la tariffa è ridotta del 50 %.
 4. La tariffa sarà aggiornata periodicamente, su base triennale, con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 89

Controlli igienico sanitari

I trasporti di cadavere sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo igienico-sanitario dell'A.S.L. competente per territorio.

Articolo 90

Sospensione dell'esercizio del trasporto; revoca dell'autorizzazione al trasporto

Sono causa di sospensione temporanea:

- a. le irregolarità ripetute e contestate nello svolgimento del servizio di trasporto funebre;
- b. il mantenimento degli automezzi e delle attrezzature in condizioni di non idoneità;
- c. la carenza di decoro nell'esecuzione del servizio;
- d. l'inosservanza delle norme sul lavoro e sul collocamento, delle norme previdenziali ed assicurative e delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e. l'omissione o l'interruzione del servizio;
- f. l'inosservanza o la violazione delle disposizioni delle presenti norme regolamentari o delle norme di legge e di regolamento in materia di esercizio dell'attività di onoranze funebri o di trasporto di cadaveri.

La sospensione temporanea ripetuta per tre volte nell'arco di due anni determina la cancellazione dall'elenco delle imprese autorizzate.

Articolo 91

Trasporto di salma nel territorio comunale da parte di impresa non iscritta nell'elenco

I soggetti muniti della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso, generi non alimentari per la vendita di casse funebri e articoli funebri, ed i soggetti muniti della sola autorizzazione di agenzia di affari per il disbrigo di pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all'articolo 115 T.U.L.P.S., potranno svolgere rispettivamente la sola vendita di casse funebri al dettaglio ed il solo svolgimento delle relative pratiche amministrative, adempiendo

esclusivamente agli obblighi previsti dalle rispettive autorizzazioni in proprio possesso. Gli stessi soggetti, anche se in possesso di entrambe le autorizzazioni richiamate, non possono svolgere il trasporto funebre, in quanto non in possesso dell'autorizzazione comunale attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Solo i soggetti muniti di specifica autorizzazione allo svolgimento del trasporto funebre, poiché debitamente formati, attrezzati, organizzati e autorizzati, potranno svolgere il trasporto funebre e precisamente prelevare la salma, ricomporla, adagiarla nella cassa funebre, identificarla, sigillarla nella bara, trasportarla e consegnarla a destinazione con i mezzi necessari, redigendo la documentazione di responsabilità prevista.

CAPO XIV

TIPI DI FUNERALI STANDARDIZZATI PER LE IMPRESE TRASPORTI ED ONORANZE FUNEBRI

Articolo 92

Classificazione dei funerali

I cittadini residenti nel Comune di Capaccio potranno richiedere alle ditte concessionarie del trasporto funebre di usufruire del relativo servizio dietro la corresponsione dell'importo fisso e predeterminato di € 1.500.00 (millecinquecento,00)

Tale servizio dovrà comprendere:

- fornitura feretro in legno media qualità (noce Tanganika, frachè e mansochè, mogano semplice) e accessori (lampade, simboli religiosi e paramenti funebri con la tipologia prevista dal presente regolamento ed in rapporto ai diversi tipi di sepoltura.
- Trasporto con veicolo di tipo comune dal luogo di prelevamento della salma sino al Cimitero di Capaccio, con un'unica sosta per la celebrazione del rito religioso o civile.
- Vettura porta fiori.
- Manifesti di annuncio, di ringraziamento e per il trigesimo (n. 40) con il relativo pagamento di tutti i diritti previsti dalla legge.

Le ditte concessionarie, all'atto della richiesta del servizio in parola, sono tenute a trasmettere all'Ufficio Stato Civile dell'Ente comunale prima dello svolgimento del funerale documento con la mancata accettazione, da parte anche di uno dei familiari del defunto, del tipo di funerale standardizzato e, comunque, a comunicare le caratteristiche del feretro fornito per consentire il controllo dell'Ente in ordine alla regolarità del servizio.

Gli elementi che compongono i vari tipi di funerali a prezzi concordati e stabiliti nel presente articolo devono essere esposti bene in vista nella sede dell'impresa funebre e nei locali in cui si svolgono le trattative. In caso di trattative fatte presso l'abitazione del defunto l'impresa del trasporto o quella che organizza il funerale è obbligata a portare a conoscenza della possibilità del prezzo concordato e a fare firmare l'eventuale rinuncia.

Articolo 92 bis

(Controlli e sanzioni amministrative)

1. Ai sensi dell'art.8 bis della L.R. n.12/2001 e s.m.i, la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella stessa legge regionale spettano al Comune che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
2. Se il fatto non è previsto come reato, è sospesa dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi, con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 da introitare sul titolo III, tipologia 200, l'impresa che nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:
 - a) viola le disposizioni previste dall'articolo 7, commi 3 bis e 3 ter, e dall'articolo 8 della L.R. n.12/2001;
 - b) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento dei funerali;
 - c) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla legge;
 - d) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio- sanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
 - e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;
 - f) non osserva o viola le disposizioni dei regolamenti comunali di polizia mortuaria e delle norme in materia.
3. Il Comune in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale previsto nell'articolo 7 della LR n.12/2001, l'atto di sospensione o di revoca. Il responsabile del registro

regionale ne dà comunicazione ai Comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio delle attività funebri.

4. La sospensione temporanea prevista nel comma 2 della L.R. n.12/2001, ripetuta per tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'attività funebre.

5. E' interdetta in via definitiva dall'attività funebre l'impresa che:

a) non osserva le prescrizioni previste nell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 8, lettere a), b), c)

dell'allegato A della L.R. n.12/2001 e le disposizioni indicate nell'articolo 7, comma 3 ter della L.R. n.12/2001;

b) non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune;

c) non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 1 dell'articolo 1 bis dell'allegato A della L.R. n.12/2001;

d) non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 93

Salvo l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 T.U.LL.SS., come modificati per effetto dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Articolo 93 bis

(Destinazione della riscossione delle sanzioni)Ai sensi dell'art.8 ter della L.R. n.12/2001 e s.m.i l. Le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni stabilite all'articolo 8 bis sono destinate alla cura delle aiuole, alla pulizia e ad alcune opere di piccola manutenzione ordinaria, alla pulizia dei piazzali e delle aree di pertinenza dei cimiteri comunali.

Articolo 94

Abrogazioni

Comune di Capaccio - Regolamento di Polizia Mortuaria

Con l'approvazione del presente Regolamento sono abrogate le delibere di Consiglio Comunale n. 30 del 19/04/2005, n. 33 del 31/03/2006, n. 55 del 31/05/1996 e n.37 del 30/04/2013 e delibera di G.M. n. 197 del 31/08/2012 e tutte le altre disposizioni in contrasto con il presente regolamento.

TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

(escluse le tasse, i diritti e le spese di registrazione)

TUMULO	gratuito
LOCULO	€ 700,00
NICCHIA OSSARIO	€ 500,00
NICCHIA CINERARIA	€ 500,00

TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI

INUMAZIONE	€ 200,00
ESUMAZIONE	€ 200,00
TUMULAZIONE (anche in Cappelle)	€ 150,00
ESTUMULAZIONE(“ “ “)	€ 150,00
TRASFERIMENTO IN NICCHIA	€ 50,00

TARIFFE DEL TRASPORTATORE FUNEBRE

TARIFFA “PACCHETTO” DI €. 50,00 CHE COMPRENDE “UN VEICOLO DA TRASPORTO SALMA CON FERETRO + VEICOLI PER TRASPORTO FIORI”.

SONO ESENTI DAL PAGAMENTO GLI INDIGENTI MENTRE PER I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 10 ANNI SIA LA TARIFFA DEL TRASPORTO FUNEBRE CHE QUELLA RELATIVA AI SERVIZICIMITERIALI E’RIDOTTA DEL 50%.

COMMISSIONE Bilancio-Finanze seduta del 18-12-2013

Il giorno 15/12/13 del mese di Dicembre all'ora
Annullata, fu convocata la seduta
del Consiglio, si è rinviata la seduta
della Commissione Bilancio e Finanze,
appositamente convocata con nota pref.
in data del 12-12-2013.

Alle ore 10.30 sono presenti i Componenti:
Pobello, Pans, Tommasini, Sabatello, De
Coppa, data in discussione l'art. 6 (B.T. 46087) -
Vigilata la seduta del numero 67, il
il presidente ha fatto aperta la seduta e
fatta alle trascritte degli argomenti all'ordine
del giorno, sembra stata convocata la seduta
del C.C. per il giorno 20-12-2013, rinvio
quindi l'esame del regolamento 10/11 alle
frasi e rinvio -

punto 5) affidamento servizi alla società
della Calce Multistrati sul provvedimento.

~~Alle ore 10.55 arriva il Componente~~
CETIA e il Componente Manfredi.

La maggioranza approva le proposte di delibera
per l'inscrizione in sede di C.C. -

punto 6) approvazione regolamento B.C. 10/11
provvedimenti. ATTESO di fare le uscite

prefate e stata indetta la voce: "una
voluzione per i servizi sanitari e favore dei
sanitari e degli indigenti alle pagine 60".

ATTESO di non e dare le uscite
prefate, si propone le uscite dell'ultima
Comune se quella di seguente Testo:

una venti del pagamento gli indigenti
mentre per i sanitari al di sotto dei

di altri anni sia le tariffe del trasporto pubblico
che quelle relative ai servizi commerciali
e pubblica del Sgs - de maggioranza
eppure - de maggioranza si riserva la decisione
nel C.C.

Punto 7): ISTITUZIONE SOSTENUTA - CODIFICA STATO -
ha proposto e quella di ridurre il numero dei
componenti da 5 a 3 - de maggioranza
de maggioranza si riserva la decisione in sede
di C.C. -

Punto 8): ART. 109 D.LGS 267/2000 - Debiti
in bilancio - Impegni - Alabite
relative alla spesa straordinaria è stato
trattato già nelle precedenti commissioni ed
approvato - Per quanto riguarda invece i debiti
in favore di Riccione e Serravalle, trattando
di utenze esecutive, ed essendo il Comune
in corso di Cassazione, il presidente propone di
sottoporre con una proposta in deliberare
la spesa necessaria e contestualmente inviare
gli uffici preposti ad esplicitare preliminarmente di
risorsa per impianti di chiavi o di gestione
abile e per prestazioni materiche che sono in corso
per le utenze in oggetto le cooperative stesse o il loro
gruppo senza de maggioranza oppure: de
maggioranza si riserva in C.C.



Punto 9): adesione Carta Europea per l'impie-
glio di donne e uomini nelle vite locali
e regionali - de maggioranza
propone; de maggioranza si riserva in C.C.





Punto 10): Edilizia abitativa di Casale
Impegni - de maggioranza
propone - de

COMMISSIONE

seduta del 18/12/2013

...
 punto h) Regolamento Tardivo - provvedimento
 Alle ore 11:30 si allontano il componente
 Il presidente allontana: persone le persone il
 Componente Emma, il quale propone di approvare
 la proposta di Elisav - da maggioranza approvare
 la unanimità si vota in C.C.
 Termina il presidente e chiude la seduta.

Al segretario *Al presidente*



Al Componente





COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO seduta del 20-12-2013

L'anno 2013, il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 17.15, nella sede comunale del Casaleggio si riapre la Commissione, si è riunita la Commissione Statuto e Regolamento per discutere gli argomenti all'o.d.g. del C.C. Sono presenti: FERRI - PARRI - PAVULLO - VERA - MONTUFUGA - TORRISINI - ARENELLA - SABATELLA.

Si passa all'esame del punto (4) "Regolamento TARSU" da Commissione ritiene opportuna l'adozione di questa deliberazione se e soltanto se comporta il raggiungimento dell'obiettivo di far entrare nelle casse comunali i crediti pregressi ed evitare contenziosi possibili e probabili.

Si passa all'esame del punto (6) "Regolamento Polizia Municipale" - La Commissione licenzia il provvedimento ritenendo le modifiche apportate congrue.

Si passa all'esame del punto (7) "Istituzione Posizione Organica Statuto" - La Commissione licenzia il provvedimento ritenendo che per la funzione di detta Istituzione sia sufficiente un esiguo numero di 3 componenti anziché 5 peraltro raggiungendo l'obiettivo di economizzare le spese.

Del che è verbale

Il Presidente
Ferrari

Il Segretario Verbalizzante
Parrini